

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 44

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 ottobre 2025

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

(Le pronunce della Corte pubblicate in versione anonimizzata sono conformi, nel testo, a quelle originali)

N. 155. Sentenza 9 luglio - 23 ottobre 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procreazione medicalmente assistita (PMA) - Accesso alle tecniche - Divieto per le coppie composte da persone dello stesso sesso - Asserita estensione del divieto, e delle relative sanzioni, anche nel caso di ricorso alla PMA da parte di una coppia dello stesso sesso allo scopo di consentire la fecondazione omologa tra il gamete maschile di un loro componente (crioconservato anteriormente alla rettificazione di attribuzione di sesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso diverso) e il gamete femminile dell'altro - Conseguente asserita necessità di rigettare l'istanza di dichiarazione giudiziale di paternità, in base alla normativa codicistica non censurata (art. 269 cod. civ.) - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, della protezione dell'infanzia e del diritto dei figli alla bigenitorialità, nonché lesione del diritto alla salute e dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, con particolare riguardo al divieto di discriminazione e al diritto al rispetto della vita privata - Inammissibilità delle questioni.

- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10.
- Costituzione, artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32 primo comma, e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 8 e 14; Patto internazionale sui diritti civili e politici, artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26; Convenzione sui diritti del fanciullo, artt. 2, 3 e 9.....

Pag. 1

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 204. Ordinanza del Consiglio di Stato del 24 settembre 2025

Ordinamento giudiziario – Magistratura onoraria – Contingente a esaurimento dei magistrati onorari in servizio – Procedura di conferma dei magistrati onorari in servizio, introdotta dalla legge n. 234 del 2021 – Previsione che la domanda di partecipazione alle procedure valutative comporta rinuncia a ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso.

- Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), art. 29, comma 5, come sostituito dall'art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).....

Pag. 9

N. 205. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 28 agosto 2025

Beni culturali – Uscita dal territorio nazionale – Previsione che è soggetta ad autorizzazione l'uscita definitiva dal territorio delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, tranne le previste eccezioni, sia superiore ad euro 13.500 – Previsione che non è soggetta all'autorizzazione l'uscita delle medesime cose, il cui valore sia inferiore a euro 13.500 e che in tali casi l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiara-



zione ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione – Previsione che colui che intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione – Previsione che l'ufficio esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o diniego dell'attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero dei beni culturali l'acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto tale attestato.

- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), artt. 70, 68 e 65, comma 3, lettera a), secondo periodo, nonché commi 4 e 4-bis.

Beni culturali – Ingresso nel territorio nazionale – Previsione che la spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione – Denunciata omessa applicazione di tale regime normativo ai beni di cui all'art. 65, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500.

- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), artt. 72 e 65, comma 3, lettera a), secondo periodo, nonché commi 4 e 4-bis.

Pag. 15

N. 206. Ordinanza del Tribunale di Milano del 3 settembre 2025

Processo civile – Competenza e giurisdizione – Controversie relative ai contratti di subfornitura nelle attività produttive – Azioni in materia di abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese – Proposizione delle azioni civili di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa, di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 168 del 2003.

- Legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive), art. 9, comma 3, seconda frase (*recte*: terzo periodo), come modificato dall'art. 33, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).....

Pag. 23

N. 207. Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli dell'11 settembre 2025

Ordinamento penitenziario – Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza – Procedimento in materia di liberazione anticipata – Denunciata mancata previsione della competenza del giudice dell'esecuzione a valutare la liberazione anticipata nei confronti del condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all'art. 20-bis del codice penale.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), artt. 69 e 69-bis.

Pag. 26

N. 208. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dell'11 settembre 2025

Istruzione – Maternità e infanzia – Formazione specifica in medicina generale – Previsione che gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, peraltro, anche per gravidanza, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa di tale sospensione – Mancata previsione della retroattività degli effetti giuridici del diploma di formazione in medicina generale alla data di naturale scadenza originaria del triennio formativo.

- Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), art. 24, comma 5.....

Pag. 29



SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 155

Sentenza 9 luglio - 23 ottobre 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procreazione medicalmente assistita (PMA) - Accesso alle tecniche - Divieto per le coppie composte da persone dello stesso sesso - Asserita estensione del divieto, e delle relative sanzioni, anche nel caso di ricorso alla PMA da parte di una coppia dello stesso sesso allo scopo di consentire la fecondazione omologa tra il gamete maschile di un loro componente (crioconservato anteriormente alla rettificazione di attribuzione di sesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso diverso) e il gamete femminile dell'altro - Conseguente asserita necessità di rigettare l'istanza di dichiarazione giudiziale di paternità, in base alla normativa codicistica non censurata (art. 269 cod. civ.) - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, della protezione dell'infanzia e del diritto dei figli alla bigenitorialità, nonché lesione del diritto alla salute e dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, con particolare riguardo al divieto di discriminazione e al diritto al rispetto della vita privata - Inammissibilità delle questioni.

- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10.
- Costituzione, artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32 primo comma, e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 8 e 14; Patto internazionale sui diritti civili e politici, artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26; Convenzione sui diritti del fanciullo, artt. 2, 3 e 9.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Giovanni AMOROSO;


Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), promosso dal Tribunale ordinario di Como, prima sezione civile, in composizione collegiale, nel procedimento vertente tra M. P. e M. B., con ordinanza del 13 settembre 2024, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2024.

Visti gli atti di costituzione di M. P. e M. B., di Federica Benzi nella qualità di curatore speciale delle minori V. P. e B. P., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;



udito nell'udienza pubblica dell'8 luglio 2025 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;
uditi gli avvocati Susanna Lollini per M. P. e M. B., Federica Benzi nella qualità di curatore speciale delle minori V. P. e B. P., nonché l'avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 13 settembre 2024, (reg. ord. n. 186 del 2024), il Tribunale ordinario di Como, prima sezione civile, in composizione collegiale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui, limitando l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) alle sole coppie di sesso diverso, impedirebbero che vi possa ricorrere una coppia formata da componenti attualmente dello stesso sesso, allo scopo di consentire la fecondazione omologa tra il gamete maschile di uno di essi (crioconservato prima della rettificazione dell'attribuzione di sesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso diverso) e il gamete femminile dell'altro e sanzionerebbero, di riflesso, chiunque applichi tali tecniche a coppie composte da soggetti dello stesso sesso; così precludendo a tale coppia la possibilità di procedere al riconoscimento e alla dichiarazione giudiziale di paternità.

Le questioni sono sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; agli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 in tema di divieto di discriminazione e diritto al rispetto della vita privata e familiare, e agli artt. 2, 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.


2.- Il giudice *a quo* riferisce che la ricorrente, M. P., agendo in proprio e nella qualità di genitore di due minori, ha chiesto di accertare e dichiarare la genitorialità genetica della convenuta M. B., affinché le figlie minori vengano indicate quali figlie (anche) di quest'ultima, con conseguente annotazione sull'atto di nascita del nominativo di M. B. quale madre o, in subordine, genitore, e del cognome delle minori "P. B.", con indicazione quindi anche del cognome di M. B. La convenuta, unita civilmente alla ricorrente, ha manifestato la sua adesione alle domande proposte da quest'ultima. Si è associata alla richiesta anche la curatrice speciale delle minori, la quale ha formulato domanda subordinata affinché nell'atto di nascita la convenuta - donatrice del gamete maschile prima della rettificazione di attribuzione di sesso - venga indicata non «come madre», ma «come padre».

2.1.- Il rimettente premette una sintetica ricostruzione dei fatti, rappresentando che:

- nel corso del 2012, l'attrice aveva avviato una relazione con l'allora Ma. B.;
- nel 2014, quest'ultimo aveva intrapreso un percorso per la rettificazione di attribuzione di sesso, sfociato nella sentenza del 13 ottobre 2016 di rettificazione di attribuzione di sesso (in femminile) e nome (in M. B.);
- in data 25 dicembre 2018, era nata, a Como, V. P., previo consenso informato prestato tanto da M. P. quanto da M. B., mediante fecondazione medicalmente assistita con utilizzo del liquido seminale (appartenente a M. B.) crioconservato sotto il nome "Ma. B.";
- in data 25 febbraio 2019, la convenuta era stata designata tutrice di V. P. e il 16 maggio 2019 le parti avevano costituito un'unione civile;
- in data 3 marzo 2021, il Tribunale di Como aveva rigettato l'impugnazione ex art. 95 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) del rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile di procedere al riconoscimento di paternità, da parte di M. B., della minore V. P.;
- in data 12 giugno 2021, era nata, a Como, B. P. previo consenso informato prestato tanto da M. P. quanto da M. B., sempre mediante fecondazione medicalmente assistita con utilizzo del liquido seminale (appartenente a M. B.) crioconservato sotto il nome "Ma. B.".

2.2.- Tanto premesso in punto di fatto, il giudice *a quo* ripercorre i casi "contigui" a quello in esame sottolineandone le differenze.

In particolare, con riferimento alla figura della madre «solo» intenzionale rispetto alla quale vengono ricordate le sentenze di questa Corte n. 230 del 2020 e n. 32 del 2021, segnala come in esse si sia affermato che, sebbene la genitorialità del nato al seguito del ricorso a tecniche di PMA sia legata al «consenso» prestato e alla «responsabilità»



conseguentemente assunta da entrambi i soggetti che hanno deciso di ricorrere a tale tecnica procreativa, occorre, pur sempre, che quelle coinvolte nel progetto di genitorialità così condiviso siano coppie di sesso diverso, atteso che le coppie dello stesso sesso non possono accedere, in Italia, alle tecniche di PMA, come espressamente disposto dall'art. 5 della legge n. 40 del 2004.

Ciò premesso, viene sottolineata la profonda differenza con la fattispecie in esame, ove il genitore per il quale si chiede il riconoscimento non è «solo» una madre intenzionale ma il genitore biologico. Estraneo al caso oggetto di esame sarebbe, dunque, «l'aspirazione della madre intenzionale a essere genitore», che la sentenza n. 230 del 2020 ha escluso che possa assurgere «a livello di diritto fondamentale della persona».

Quanto, poi, alle differenze con l'ipotesi in cui, all'interno della coppia omosessuale femminile che ricorre alla procreazione medicalmente assistita, l'una abbia donato l'ovulo e l'altra abbia condotto a termine la gravidanza con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, viene sottolineato come, nella fattispecie in esame, l'apporto della stessa M. B. che ha fornito il gamete maschile, ha consentito la procreazione (con l'ovulo di M. P.) mediante il ricorso alla PMA omologa.

Con riferimento, infine, al caso del padre premorto fornitore del gamete maschile (di cui si è occupata la Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 15 maggio 2019, n. 13000, valorizzando il dato della «discendenza biologica» tra l'uomo e il nato nonché l'interesse di quest'ultimo di acquisire rapidamente la certezza della propria discendenza bigenitoriale), si sottolinea che, nel caso oggetto di scrutinio nel giudizio *a quo*, l'unica vera differenza è che a ricorrere alla fecondazione omologa mediante procreazione medicalmente assistita non è una coppia eterosessuale, o meglio, una coppia rimasta tale anche al momento del ricorso alla fecondazione. Tale differenza, però, a fronte della complementarità biologica dei componenti della coppia, non può giustificare un trattamento diverso, non potendosi impedire il riconoscimento al genitore che ha fornito l'indispensabile contributo biologico maschile alla procreazione e restando irrilevante la circostanza di quale sia il suo attuale sesso.

2.3.- Passando all'esame della normativa codicistica di riferimento, e in particolare degli artt. 250 e 269 del codice civile, il Tribunale comasco, da un lato, rileva che la convenuta non potrebbe assumere la qualifica di madre in quanto non ha partorito né ha donato il gamete femminile e, dall'altro lato, osserva però che non vi sarebbe alcuna contraddizione logica né esisterebbe alcun divieto nell'impianto normativo all'iscrizione della stessa come padre delle figlie, con tale definizione riconoscendo chi fornisce il contributo maschile necessario alla procreazione. D'altronde, oggetto dell'accertamento nel giudizio *a quo* è proprio il dato biologico della procreazione.

E però, prosegue il rimettente, quale elemento ostativo a tale conclusione si porrebbe l'impossibilità di operare un'interpretazione adeguatrice dell'art. 5 della legge n. 40 del 2004, tale da permettere l'accesso alle tecniche ivi disciplinate pure alle coppie omosessuali, quale era divenuta quella composta da attrice e convenuta all'epoca del ricorso alla PMA. Verrebbe, in tal modo, precluso il riconoscimento di paternità da parte di chi, pur avendo contribuito con i propri gameti maschili alla procreazione, sia poi diventata donna al momento del riconoscimento.

Così inquadrata la questione, viene quindi sostenuta l'impossibilità di accogliere la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità (come riqualificata dal giudice) in favore della convenuta, per l'impossibilità di pervenire ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 5 della legge n. 40 del 2004.


E, dunque, a parere del Tribunale di Como, gli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui, limitando l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole coppie di sesso diverso, impedirebbero che vi possa ricorrere una coppia formata da componenti dello stesso sesso allo scopo di consentire la fecondazione omologa tra il gamete maschile di uno di essi (crioconservato prima della rettificazione di attribuzione di sesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso diverso) e il gamete femminile dell'altro e sanzionerebbero, di riflesso, chiunque applichi tali tecniche a coppie composte da soggetti dello stesso sesso, si porrebbero in contrasto con una serie di disposizioni costituzionali:

- l'art. 2 Cost., in quanto non garantiscono il diritto fondamentale dell'individuo alla genitorialità e all'identità di genere, discriminandolo per la scelta operata;

l'art. 3 Cost., sotto un duplice profilo, posto che:

a) discriminano la coppia omosessuale che faccia ricorso alla fecondazione omologa;

b) discriminano colui che abbia scelto di procedere alla rettificazione di attribuzione di sesso, per di più assestando valore determinante al momento in cui tale scelta è stata presa (ovverosia prima o dopo la nascita dei figli, non potendo, nel primo caso, essere rimessa in discussione la qualifica di padre, una volta riconosciuta dall'ordinamento, a seguito della mutata attribuzione di sesso);



- l'art. 31, secondo comma, Cost., poiché la tutela della filiazione e il conseguente diritto dei figli alla bigenitorialità sono irrimediabilmente pregiudicati dal rigetto della pretesa del loro unico padre biologico di riconoscerli, lasciandoli, così, esposti a una situazione di incertezza giuridica sul duplice piano delle relazioni sociali e della loro identità personale;

- l'art. 32, primo comma, Cost., in quanto l'impossibilità di formare una famiglia con figli assieme al proprio partner, nonostante la complementarità biologica dei rispettivi apporti procreativi, nuoce alla salute psicofisica della coppia oltre che dei figli;

- l'art. 117, primo comma, Cost. in relazione ai seguenti parametri interposti:

a) gli artt. 8 e 14 CEDU, per le ragioni già indicate con riferimento alla ritenuta violazione degli artt. 2, 3 e 31, secondo comma, Cost., anche considerando che quanto affermato con riferimento al genitore «solo» intenzionale dalla Corte europea dei diritti dell'uomo vale, a fortiori, nel caso di genitore avente un legame biologico con il minore;

b) gli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 PIDCP, in tema di divieto di discriminazione e diritto al rispetto della vita privata e familiare, «per gli stessi motivi»;

c) gli artt. 2, 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, «che impone agli Stati aderenti l'obbligo di rendere effettivi tali diritti e di garantire la stabilità dei legami e delle relazioni del minore in riferimento a tutte le persone con cui quest'ultimo abbia instaurato un rapporto personale stretto, persino in assenza di un legame biologico».

3.- Con atto depositato il 5 novembre 2024, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le sollevate questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine, non fondate.

3.1.- In via preliminare, l'Avvocatura eccepisce l'inammissibilità per due motivi.

In primo luogo, viene prospettato che l'esame del merito sarebbe precluso per difetto di rilevanza in quanto il rimettente si limita a censurare le disposizioni della legge n. 40 del 2004 che prevedono il divieto di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per le coppie dello stesso sesso (art. 5) e comminano sanzioni per la violazione del suddetto divieto (art. 12), ritenendole ostative rispetto all'accertamento giudiziale della genitorialità in capo alla convenuta, senza fare alcuna menzione dell'art. 8 della medesima legge n. 40 del 2004 che disciplina lo stato giuridico dei nati da tecniche di PMA. Da ciò, conseguirebbe un'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, che, compromettendo irrimediabilmente l'*iter* logico in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, ne determinerebbe l'inammissibilità.

Inoltre, le disposizioni sanzionatorie contenute nel citato art. 12 sarebbero da considerare estranee al *thema decidendum*, che riguarda esclusivamente l'accertamento della genitorialità biologica di due minori in capo alla convenuta.

L'Avvocatura afferma, dunque, che l'intervento chiesto afferisce a un dato normativo (gli artt. 5 e 12 della legge n. 40 del 2004) non rilevante ai fini della decisione da adottare relativa alla proposta azione di stato finalizzata ad una declaratoria giudiziale di paternità ex artt. 250 e 269 cod. civ.


Viene sul punto sottolineato che lo stesso Tribunale di Como si premura di prospettare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle predette disposizioni codicistiche, escludendo l'esistenza di una preclusione normativa a che sia dichiarata giudizialmente la paternità di un genitore biologico solo perché (divenuto medio tempore) di sesso femminile. Rispetto alla prospettata opzione ermeneutica costituzionalmente orientata, non potrebbero assumere, quindi, alcuna efficacia ostativa le disposizioni (artt. 5 e 12 della legge n. 40 del 2004) della cui legittimità costituzionale il rimettente dubita.

Da tutto ciò conseguirebbe, quindi, l'inammissibilità delle censure per insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione.

In secondo luogo, sotto distinto profilo, la difesa statale eccepisce l'inammissibilità della questione perché tesa ad ottenere una sentenza manipolativa additiva in una materia caratterizzata da ampia discrezionalità legislativa, nella quale, quindi, difetterebbe un'unica soluzione costituzionalmente obbligata. Conseguentemente, l'intervento richiesto risulterebbe eccedente rispetto ai poteri spettanti a questa Corte.

3.2.- Nel merito, l'interveniente illustra i motivi per i quali le questioni sono comunque non fondate, sia con argomenti sistematici, sia con argomenti sviluppati in relazione alle singole censure.

Sul piano sovranazionale, si segnala che l'individuazione del punto di equilibrio tra diritto all'autodeterminazione del genitore transgender, interesse pubblico alla certezza del diritto e dello stato civile e diritti fondamentali del bambino a conoscere le proprie origini, a ricevere cure ed educazione da entrambi i genitori e ad avere con loro un legame giuridico stabile, è stata oggetto di recenti sentenze della Corte EDU, con le quali è stata dichiarata l'impossibilità giuridica per un genitore transgender di indicare il proprio sesso attuale sul certificato di nascita del figlio concepito dopo il cambiamento di sesso.



Rispetto all'ordinamento interno, si osserva che l'intera disciplina civilistica dei rapporti di famiglia è incentrata sulla diversità di genere dei genitori e che la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 230 del 2020, n. 237 e n. 221 del 2019) ha escluso la possibilità di operare un'interpretazione adeguatrice dell'art. 5 della legge n. 40 del 2004 nel senso dell'estensione dell'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie omoaffettive.

Con specifico riferimento al ravvisato contrasto con il canone di ragionevolezza, si rammenta che il potere discrezionale del legislatore è suscettibile di sindacato costituzionale solo laddove il suo esercizio travalichi il canone della ragionevolezza che deve presiedere alle scelte normative, circostanza non verificatasi ad opera della normativa delineata dalla legge n. 40 del 2004.

L'asserita violazione dell'art. 32 Cost., poi, viene esclusa sulla base di considerazioni già svolte sul tema da questa Corte, la quale, nella sentenza n. 221 del 2019, ha affermato che «[l]a tutela costituzionale della "salute" non può essere estesa fino a imporre la soddisfazione di qualsiasi aspirazione soggettiva o bisogno che una coppia (o anche un individuo) reputi essenziale, così da rendere incompatibile con l'evocato parametro ogni ostacolo normativo frapposto alla sua realizzazione».

Si sostiene, infine, il rispetto, da parte delle disposizioni censurate, dell'art. 117, primo comma, Cost. e dei parametri interposti evocati in considerazione dell'ampio margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati membri, in assenza di un generale consenso europeo nella disciplina della fecondazione medicalmente assistita.

4- Con atto depositato il 25 ottobre 2024, si è costituita in giudizio la curatrice delle due minori, aderendo alla richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 12 della legge n. 40 del 2004 negli stessi termini auspicati dal giudice *a quo*.

Non si manca, peraltro, di sottolineare come la vicenda in esame sia più «semplice» e «tradizionale» di quanto potrebbe risultare *prima facie*, in quanto le minori sono state generate dalle parti del giudizio, ereditando il patrimonio genetico per parte paterna da M. B. (già Ma. B.) e per parte materna da M. P. che le ha partorite. A costituire un ostacolo al riconoscimento del loro diritto alla bigenitorialità si pone unicamente il fatto che il processo di transizione di genere da parte di uno dei genitori sia avvenuto prima della nascita delle minori. A fronte della medesima situazione biologica relativa al patrimonio genetico maschile, se il processo di transizione fosse stato compiuto dal padre dopo il concepimento e la nascita delle minori, M. B. avrebbe acquisito lo status di loro genitore per effetto del passaggio in capo alla stessa di tutti i diritti ed i doveri già appartenuti a Ma. B.

5.- Con atto depositato il 4 novembre 2024, si sono costituite in giudizio altresì l'attrice e la convenuta del giudizio *a quo*, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili.

Viene ripercorso criticamente il ragionamento svolto dal Tribunale comasco, osservando come nella vicenda in esame non debba trovare applicazione il censurato art. 5, potendo, a tutto concedere, rivolgersi il prospettato dubbio di illegittimità costituzionale verso l'art. 250 cod. civ.

Sul punto viene, infatti, evidenziato che la richiesta avanzata in via giudiziale è finalizzata all'accertamento del rapporto di filiazione strettamente connesso al rapporto genetico maschile che lega le due bambine a M. B., già Ma. B., e non tocca quindi la legge n. 40 del 2004, relativa ai requisiti di accesso alla PMA.


6.- In data 13 giugno 2025, la curatrice delle due minori ha depositato memoria, con la quale insiste per l'accoglimento della questione.

Confrontandosi con la recente pronuncia n. 68 del 2025 di questa Corte, si osserva che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 40 del 2004 comporterebbe conseguenze anche sull'art. 250 cod. civ. richiamato dal successivo art. 269.

Avendo tale sentenza, rimarcato la centralità dell'interesse del minore alla bigenitorialità e al riconoscimento, sin dalla nascita, come figlio della coppia, si sottolinea come essa consentirebbe a fortiori, il riconoscimento nel caso in esame ove la madre intenzionale è anche il genitore biologico.

7.- In data 16 giugno 2025, hanno depositato memoria anche M. P. e M. B., ugualmente partendo dalla lettura della sentenza di questa Corte n. 68 del 2025.

Si afferma che tale pronuncia consentirebbe di articolare una decisione di accoglimento da parte dello stesso rimettente sulla domanda di accertamento dello stato, se non sulla base dell'accertamento del legame genetico esistente, quanto meno proprio in forza del citato art. 8, non ostando (più) al riconoscimento dello status *filiationis* il ricorso alla PMA all'estero, da parte di due donne (tali essendo le ricorrenti in virtù della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso precedentemente intervenuta).



Considerato in diritto

1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 186 del 2024), il Tribunale di Como, prima sezione civile, in composizione collegiale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui, limitando l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole coppie di sesso diverso, impedirebbero che vi possa ricorrere una coppia formata da componenti dello stesso sesso allo scopo di consentire la fecondazione omologa tra il gamete maschile di uno di essi (crioconservato prima della rettificazione di attribuzione di sesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso diverso) e il gamete femminile dell'altro e sanzionerebbero, di riflesso, chiunque applichi tali tecniche a coppie composte da soggetti dello stesso sesso. In altri termini, il divieto per le coppie dello stesso sesso di accedere alla PMA determinerebbe l'impossibilità del riconoscimento da parte del genitore biologico che abbia mutato sesso, così precludendo, ai sensi dell'art. 250 cod. civ., l'accoglimento dell'istanza di dichiarazione giudiziale di paternità, possibile solo nei casi in cui il riconoscimento sia ammesso.

Viene prospettata la violazione degli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, agli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 PIDCP in tema di divieto di discriminazione e diritto al rispetto della vita privata e familiare, e agli artt. 2, 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

2.- In via preliminare, va rigettata l'eccezione dell'Avvocatura di inammissibilità delle questioni in quanto asseritamente tese a ottenere «una sentenza manipolativa additiva» in una materia caratterizzata da ampia discrezionalità legislativa, quale è quella dell'accesso alle tecniche di PMA.

Nel caso in esame, invero, non si chiede di intervenire su tale aspetto della disciplina.

Il rimettente, infatti, si duole dei riflessi sulla possibilità di riconoscimento, e quindi di dichiarazione giudiziale di paternità, che deriverebbero, ai sensi del censurato art. 5, dall'impossibilità per le coppie omosessuali di accedere alla PMA.

Le odierne questioni, pertanto, per quanto meglio esposto nella trattazione di merito, non toccano in alcun modo il profilo dell'aspirazione alla genitorialità, ma riguardano l'interesse del figlio nato in Italia da PMA praticata all'estero al riconoscimento, in particolare, anche da parte del genitore che ha fornito il gamete maschile, poi divenuto donna.

3.- L'Avvocatura eccepisce, inoltre, l'inammissibilità delle questioni sollevate «per difetto di rilevanza», sostenendo che l'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa rilevante ai fini della decisione della proposta azione di status (artt. 250 e 269 cod. civ.), prospettata dallo stesso rimettente come idonea ad assicurare il superiore interesse delle minori, non sarebbe in alcun modo preclusa dai censurati artt. 5 e 12.

Tali doglianze, per come prospettate, toccano la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, involgendo, più propriamente, profili di merito delle questioni, alla cui trattazione devono essere quindi ricondotte.

4.- Nel merito, le questioni vanno dichiarate inammissibili.

4.1.- Il giudizio *a quo* ha ad oggetto un'azione di status tesa alla dichiarazione giudiziale di paternità (per come riqualficata dal Tribunale comasco) di due minori, nate mediante ricorso alle tecniche di PMA, in capo alla convenuta. Quest'ultima aveva fornito il proprio gamete maschile, che era stato crioconservato in epoca antecedente al suo mutamento di sesso, per procedere alla fecondazione omologa unitamente alla propria partner.

Le disposizioni che disciplinano le condizioni per il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio e per la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità sono costituite dagli artt. 250 e 269 cod. civ.

In mancanza di matrimonio - non operando la presunzione di paternità di cui all'art. 231 cod. civ. - l'accertamento della filiazione avviene tramite un atto volontario (art. 250 cod. civ.) o, in difetto, attraverso un accertamento giudiziale (art. 269 cod. civ.).

In particolare, per quanto qui di interesse, la dichiarazione di paternità o maternità disciplinata dall'art. 269 cod. civ. è l'istituto teso a garantire al figlio che sia nato fuori del matrimonio, e che non sia stato spontaneamente riconosciuto, il diritto a conseguire, comunque, lo status di figlio.

Il rimettente censura, invece, gli artt. 5 e 12 della legge n. 40 del 2004.

Tali disposizioni hanno a oggetto il diverso profilo dell'accesso alle tecniche di PMA, disciplinando, rispettivamente, le condizioni soggettive di accesso e le sanzioni poste a presidio dei divieti ivi previsti.

4.2.- Il Tribunale comasco non si confronta adeguatamente con il complessivo quadro normativo in materia.



Infatti, prospetta le questioni di legittimità costituzionale sull'erroneo presupposto che il divieto di accesso alle tecniche di PMA per le coppie omosessuali sancito dall'art. 5 (e presidiato dall'art. 12) della legge n. 40 del 2004 precluda al soggetto che, nell'ambito di una fecondazione omologa, ha fornito il proprio contributo maschile alla procreazione ed è poi divenuto donna, di procedere al riconoscimento delle figlie e, correlativamente, di essere potenziale destinatario della relativa dichiarazione giudiziale di paternità.

Oggetto dell'istanza esaminata nel giudizio *a quo* era l'attribuzione dello status di figlio delle due minori già nate. Il giudice, quindi, doveva confrontarsi unicamente con le indicazioni del legislatore in ordine ai presupposti per l'accoglimento della dichiarazione giudiziale di paternità.

Ebbene, l'assetto normativo codicistico rappresentato dagli artt. 250 e 269 cod. civ. pone come presupposto (necessario e sufficiente) per l'accoglimento dell'istanza di dichiarazione giudiziale di paternità l'accertamento del legame biologico tra genitore e figlio. Ciò è, del resto, ribadito dalla Corte di cassazione, la quale ha costantemente affermato che «l'art. 269 c.c. [...] attribuisce la paternità naturale in base al mero dato biologico» (così, *ex multis*, Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32308).

Dunque, al fine di accogliere la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 cod. civ., il Tribunale era chiamato unicamente ad accertare il dato biologico dell'apporto alla procreazione (nel caso di specie, pacifico). Nessun rilievo ostativo poteva assumere la normativa censurata, in quanto relativa al diverso profilo dell'accesso alle tecniche di PMA.

D'altronde, rispetto alla sussistenza del legame biologico tra genitore e figlio (rappresentato, nel caso in esame, dall'aver fornito i gameti maschili) non incide la vicenda del (successivo) mutamento di sesso di colui che ha dato il proprio apporto alla procreazione.

5.- Per quanto esposto, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Como devono essere dichiarate inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, agli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 in tema di divieto di discriminazione e diritto al rispetto della vita privata e familiare, e agli artt. 2, 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, dal Tribunale ordinario di Como, prima sezione civile, in composizione collegiale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, *Presidente*


Filippo PATRONI GRIFFI, *Redattore*

Igor DI BERNARDINI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 204

Ordinanza del 24 settembre 2025 del Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Gabriele Graziani e Antonella Passalacqua contro Ministero della giustizia

Ordinamento giudiziario – Magistratura onoraria – Contingente a esaurimento dei magistrati onorari in servizio – Procedura di conferma dei magistrati onorari in servizio, introdotta dalla legge n. 234 del 2021 – Previsione che la domanda di partecipazione alle procedure valutative comporta rinuncia a ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso.

- Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), art. 29, comma 5, come sostituito dall'art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE (SEZIONE SETTIMA)

Ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9999 del 2021, proposto dai signori Calogero Ingrilli, Gabriele Graziani, Silvia Trevia e Antonella Passalacqua, rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriele Graziani e Calogero Ingrilli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Calogero Ingrilli in Capo d'Orlando, via Alessandro Volta, 34;

contro: il Ministero della giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione prima, n. 9484/2021.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° luglio 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e udito per la parte appellante l'avvocato Gabriele Graziani; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

I.- L'oggetto della questione di legittimità costituzionale.

Con la presente ordinanza si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 (Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio), comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall'art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in riferimento agli articoli 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 47, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), e all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

In particolare, è censurata la previsione secondo cui La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.



II.- Il fatto e la rilevanza ai fini della decisione del giudizio.

1.- I ricorrenti di cui in epigrafe, nelle loro rispettive qualità di vice procuratori onorari della Repubblica e di giudici onorari di Tribunale, sul presupposto di aver svolto, a seguito di nomina avvenuta con decreto ministeriale, la funzione di giudici onorari per molti anni, hanno proposto il ricorso n. 3471/2016, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, per il riconoscimento:

del diritto ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della pubblica amministrazione, Ministero della giustizia, alle stesse condizioni economiche e giuridiche del magistrato di carriera, mediante stabilizzazione nei ruoli della magistratura professionale secondo la rispettiva anzianità di servizio;

del diritto al pagamento della retribuzione pro-die proporzionata al parametro di riferimento di quella spettante al magistrato di ruolo dalla data di costituzione iniziale dei rapporti di magistrato onorario di ogni ricorrente sino alla conversione dei medesimi a tempo pieno ed indeterminato;

del diritto allo stesso trattamento assistenziale e previdenziale dei magistrati di ruolo, con la ricostruzione della carriera con tutti i benefici economici e normativi in base all'anzianità di servizio per il periodo pre ruolo in maniera integrale con interessi e rivalutazione economica;

in subordine, il risarcimento del danno per abuso di proroghe per legge del rapporto di lavoro subordinato nella misura che sarà ritenuta di giustizia oltre a interessi e rivalutazione economica.

2.- A soddisfacimento delle proprie pretese, hanno invocato l'applicazione della disciplina contenuta agli articoli 4, da 42-bis a 42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e 72, del regio decreto n. 12 del 1941, mentre hanno escluso l'applicazione di quella nuova, in gran parte abrogativa della prima, recata dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, attuativo della legge delega 28 aprile 2016, n. 57, in quanto il ricorso di primo grado era stato depositato prima della entrata in vigore della suddetta novella (precisamente, il ricorso era stato depositato in data 23 marzo 2016).

3.- A loro dire, in particolare, il rapporto onorario pregresso, regolato sulla base delle richiamate previsioni di cui al cit. regio decreto n. 12/1941, si era svolto in contrasto con il diritto dell'Unione, e precisamente con:

«a) la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999;

b) la clausola 2, punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999;

c) la clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999;

d) la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999;

e) la direttiva 2003/88/CE;

f) il punto 5 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (Strasburgo 9/12/1989);


g) la raccomandazione CM/Racc. (2010) 12 del Comitato dei Ministri agli Stati membri».

4.- Con la sentenza n. 9484 del 9 giugno 2021, qui impugnata, l'adito Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto tutte le domande proposte e previa riqualificazione, *ex officio*, di quella tesa al riconoscimento della equiparazione allo status dei magistrati professionali, come domanda volta, invece, ad ottenere la costituzione *ex novo* di un rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, ne ha dichiarato il difetto di giurisdizione, tuttavia compensando le spese del giudizio.

5.- L'appello ha censurato il travisamento dell'oggetto delle domande proposte e l'ingiusta loro reiezione da parte del primo giudice, oltre al mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

In sintesi, si è sostenuto che i ricorrenti non avrebbero giammai reclamato il riconoscimento della qualifica di magistrato ordinario, in quanto già lo sarebbero, magistrati ordinari, per il fatto di appartenere all'ordine giudiziario ai sensi dell'art. 4, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e degli articoli 102 e 106, della Costituzione; inoltre, che tutte le domande proposte miravano ad ottenere la equiparazione del proprio trattamento economico e giuridico a quello riconosciuto al magistrato ordinario professionale, e non già la costituzione *ex novo* di un rapporto di impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, essendosi reclamata la stabilizzazione, in mancanza di altra specifica sanzione, al solo scopo di porre fine agli effetti pregiudizievoli derivanti dalla abusiva e reiterata proroga dei decreti di nomina, attraverso leggi dello Stato.

6.- Il Ministero della giustizia ha domandato la reiezione dell'appello, contestando la equiparabilità della figura del magistrato onorario a quella del magistrato professionale, sulla base di diversi elementi, tra cui l'assenza del concorso pubblico ai fini dell'accesso al servizio, la diversa e minore qualità e quantità del lavoro svolto dal magistrato onora-



rio, la compatibilità della funzione di magistrato onorario con altre attività professionali, a differenza del funzionario pubblico. Ha inoltre contestato l'accertamento dell'abuso dei contratti a termine, evidenziando che ogni incarico del magistrato onorario è da considerarsi come nuovo incarico.

7.- Con l'ordinanza collegiale 26 gennaio 2023, n. 906, la Sezione ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, con riferimento alle domande aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alle ferie retribuite e alla tutela assistenziale e previdenziale e al risarcimento del danno in conseguenza della abusiva reiterazione dei contratti a termine, i seguenti quesiti interpretativi:

se l'art. 7, della direttiva 2003/88 e la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede, per i giudici onorari di Tribunale e per i vice procuratori onorari della Repubblica, alcun diritto alla corresponsione dell'indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività ed alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;

se la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale il rapporto di lavoro a tempo determinato dei giudici onorari, qualificabile come rapporto di servizio e non quale rapporto di impiego alle dipendenze di una amministrazione pubblica, per il quale sia previsto un regime articolato su un iniziale atto di nomina ed una sola successiva riconferma, possa divenire oggetto di svariate proroghe contenute in leggi di rango statale, in assenza di sanzioni effettive e dissuasive e in mancanza della possibilità di trasformare detti rapporti in contratti di impiego alle dipendenze di una Amministrazione Pubblica a tempo indeterminato, in una situazione di fatto che potrebbe avere prodotto effetti favorevoli compensativi nella sfera giuridica dei destinatari, essendo stati, gli stessi, investiti della proroga nelle funzioni in modo sostanzialmente automatico per un ulteriore periodo di tempo.

Con riferimento, invece, alle domande aventi ad oggetto il diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle stesse condizioni economiche e giuridiche del magistrato di carriera, e il diritto al pagamento della retribuzione pro-die proporzionata al parametro di riferimento di quella spettante al magistrato di ruolo, ha invece ritenuto insussistenti i presupposti del rinvio pregiudiziale, rilevando come in materia la Corte di Giustizia si fosse già sufficientemente pronunciata (ECLI:EU:C:2020:572, C-658/18 UX contro Governo della Repubblica italiana, sentenza del 16 luglio 2020; ECLI:EU:C:2022:23, causa C-236/20 PG contro Ministero della giustizia, sentenza del 7 aprile 2022).

8.- Con la sentenza 27 giugno 2024, n. 41 (in C-41/23), la Sezione VI della CGUE ha dichiarato:

1) L'art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a una normativa nazionale che, a differenza di quanto prevede per i magistrati ordinari, esclude, per i magistrati onorari che si trovano in una situazione comparabile, qualsiasi diritto alla corresponsione di un'indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie ed alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.


2) La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che:

essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il rapporto di lavoro dei magistrati onorari può essere oggetto di rinnovi successivi senza che siano previste, al fine di limitare l'utilizzo abusivo di tali rinnovi, sanzioni effettive e dissuasive o la trasformazione del rapporto di lavoro di tali magistrati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

9.- Nel frattempo, i ricorrenti Gabriele Graziani e Antonella Passalacqua hanno espletato, superandola, la procedura di conferma introdotta dalla legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 629 e seguenti), che ha previsto, per i magistrati onorari in servizio alla data del 1° gennaio 2022, la possibilità di essere confermati sino al compimento del settantesimo anno di età, all'esito del superamento di una procedura valutativa, senza più necessità di rinnovi o conferme intermedie, così definitivamente stabilizzandosi con il decreto ministeriale 20 gennaio 2023.

La partecipazione alla suddetta procedura ha tuttavia comportato, per espressa previsione di legge, la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso [art. 29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, come sostituito dall'art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234].

In relazione ai suddetti ricorrenti si è quindi senz'altro perfezionato il requisito della rilevanza ai fini della proposizione della questione di legittimità costituzionale della prefata normativa, dal momento che è da questa normativa



che dipende, sul piano sostanziale, la rinuncia ai diritti nascenti dal rapporto pregresso, e, su quello processuale, la sopravvenuta impossibilità di coltivare le azioni concernenti i suddetti diritti, oggetto dell'odierno giudizio pendente.

La applicazione della normativa primaria qui in contestazione comporterebbe quindi il non accoglimento della domanda come conseguenza della rinuncia derivante automaticamente *ex lege* dalla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.

10.- Ad analogo esito non si perviene, invece, in relazione ai ricorrenti Calogero Ingrilli e Silvia Trevia, i quali non hanno partecipato alle predette procedure di conferma e non hanno mai percepito, per come da essi stessi dichiarato e autocertificato in giudizio, la indennità prevista dal comma 2, del cit. art. 29 (I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad un'indennità pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo procapite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta ai sensi del periodo precedente, è parificato ad un anno. La percezione dell'indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato).

Nei loro confronti, pertanto, non si è verificata alcuna preclusione a rivendicare le pretese legate al rapporto onorario pregresso e a coltivare l'odierno appello, con la conseguenza che la questione di costituzionalità non è sollevata in relazione alle loro posizioni.

11.- Ciò chiarito, va tuttavia respinta l'istanza, dai medesimi avanzata, di separare le posizioni processuali affinché nei loro confronti la causa sia immediatamente decisa nel merito, non essendo ciò necessario, né opportuno, considerata la natura collettiva del ricorso proposto, la complessità del contenzioso (su parte del quale, come si è poc'anzi detto, si è anche già pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea) e la ragionevole compatibilità del giudizio con i tempi di definizione dell'incidente di costituzionalità in riferimento alle posizioni dei ricorrenti Graziani e Passalacqua.

12.- Mette poi conto di chiarire alla Corte, sempre in punto di rilevanza, l'esatta materia del contendere in relazione alla quale la questione di costituzionalità è sollevata.


Ciò in quanto, in corso di giudizio, con memoria depositata in data 2 ottobre 2024, gli appellanti hanno modificato le domande proposte, in alcuni casi meglio precisandole (*emendatio libelli*), in altri casi ampliandone il contenuto (*mutatio libelli*).

13.- Con la sentenza parziale e non definitiva n. 770/2025, passata in giudicato, il Collegio ha ritenuto ammissibili:

(i) la domanda avente ad oggetto il diritto ad aver riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della pubblica amministrazione, Ministero della giustizia, alle stesse condizioni economiche e giuridiche del magistrato di carriera, secondo la rispettiva anzianità di servizio, modificata, rispetto a quella originaria proposta in ricorso, attraverso l'elisione del riferimento alla stabilizzazione nei ruoli della magistratura professionale (punto 17.2. della motivazione). In particolare, si è ritenuto legittimamente esercitato il diritto alla *emendatio libelli*, in quanto, al tempo della proposizione del ricorso, la stabilizzazione rappresentava per tutti i ricorrenti l'unico rimedio, in mancanza di altra specifica sanzione, per porre fine ai pregiudizi derivanti dalla sostenuta illegittima reiterazione dei contratti a termine. A seguito delle modifiche nelle more apportate dall'art. 1, comma 629, della legge n. 234/2021, all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2017, invece, il continuare a fare riferimento alla stabilizzazione avrebbe potuto ingenerare confusione tra le posizioni processuali, posto che i ricorrenti Ingrilli e Trevia decidevano di non aderire alla suddetta procedura e di non percepire l'indennità prevista dal cit. art. 29, comma 2, facendo così salvo il loro diritto a coltivare le pretese nascenti dal rapporto onorario pregresso, oggetto dell'odierno contenzioso, mentre i ricorrenti Graziani e Passalacqua, al contrario, vi aderivano, definitivamente stabilizzandosi, così incorrendo nella rinuncia prevista dall'art. 29, comma 5, decreto legislativo n. 116/2017, e di qui manifestando il loro personale e attuale interesse a instare affinché sia sollevata la presente questione di legittimità costituzionale.

(ii) La domanda concernente l'accertamento del diritto al pagamento della retribuzione pro-die proporzionata al parametro di riferimento di quella spettante al magistrato di ruolo dalla data di costituzione iniziale dei rapporti di magistrato onorario di ogni ricorrente sino alla conversione dei medesimi a tempo pieno ed indeterminato, ora estesa anche al diritto al pagamento delle ferie non godute, dalla data di costituzione iniziale dei rapporti di magistrato onorario di ogni ricorrente sino alla conversione dei medesimi a tempo indeterminato con interessi e rivalutazione economica, ritenendo indissolubilmente legati i due diritti, quello cioè al godimento delle ferie e quello alla loro retribuzione, ove non godute (punto 17.3 della motivazione).

(iii) La domanda avente ad oggetto l'accertamento della abusiva reiterazione dei contratti a termine, ritenendo irrilevante che la domanda in questione fosse stata originariamente formulata in via subordinata e ora, invece, proposta in via cumulativa alle altre (punto 17.5 della motivazione).



14.- Con la medesima sentenza, invece, il Collegio ha ritenuto inammissibili:

(iv) la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro onorario a tempo determinato in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ove intesa nel senso di costituire un rapporto *ex novo* alle dipendenze della pubblica amministrazione, domanda in relazione alla quale il giudice di primo grado aveva già indicato come fornito di giurisdizione il giudice ordinario, dinanzi al quale quindi la causa avrebbe dovuto essere riassunta (punti 17 e 17.1 della motivazione);

(v) la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della tutela previdenziale assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del trattamento di fine rapporto, per genericità, non essendo stati allegati e provati gli elementi di fatto rilevanti ai fini del riconoscimento delle specifiche tutele, ferma la proponibilità con altro giudizio (punto 17.4 della motivazione).

15.- In definitiva, le domande ammissibili, in relazione alle quali si può affermare la rilevanza dell'incidente di costituzionalità, sono quelle indicate al precedente punto 13.

Più in particolare, solo per esse e solo per i ricorrenti Graziani e Passalacqua si può affermare che, ove la questione di costituzionalità non venisse accolta, questo giudice si troverebbe nella condizione di dovere fare necessaria applicazione del disposto di cui all'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. [«Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso (...) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione»], stante la sopravvenuta impossibilità, per le parti private, di conseguire il bene della vita al quale aspirano, impossibilità derivata, per l'appunto, dall'aver esse partecipato (con esito positivo) alla menzionata procedura con il descritto automatico effetto di rinuncia alle pretese nascenti dal rapporto onorario pregresso ai sensi del cit. art. 29, comma 5, decreto legislativo n. 116/20117 come contropartita della avvenuta stabilizzazione.

16.- Infine, ancora in punto di rilevanza, mette conto di evidenziare che il Collegio, sempre con la prefata sentenza parziale, ha respinto anche l'eccezione del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., di conseguenza affermando la legittima devoluzione al giudice d'appello della cognizione sulla intera controversia ed escludendo in via definitiva la regressione della causa al giudice di primo grado (punto 16 della motivazione).

IV.- La non manifesta infondatezza della questione.

La disposizione contenuta all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2027, come modificato dall'art. 1, comma 629, punto 5, della legge n. 234/2021, nella parte in cui prevede che La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, comporta dubbi di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 24, 111 e 117, comma 1, della Costituzione, in riferimento all'art. 47, CDFUE e 6, paragrafo 1, CEDU.

Più in particolare, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, la norma sembra violare il diritto di difesa e il principio del giusto processo, in quanto:

a) subordina l'accesso alla procedura di conferma alla rinuncia preventiva e generalizzata a far valere in giudizio diritti e pretese maturati nel corso del rapporto pregresso;

b) determina una compressione eccessiva e sproporzionata del diritto di agire in giudizio attraverso una rinuncia preventiva e generalizzata imposta *ex lege*;

c) fa discendere dalla mera partecipazione ad una procedura concorsuale pubblica la compressione del diritto costituzionalmente garantito di accesso alla tutela giurisdizionale;

d) induce la parte privata a sacrificare ingiustamente la tutela giudiziaria delle pretese pregresse per accedere a quelle future, sostanzialmente imponendogli di scegliere tra la continuazione dei contenziosi in essere e la presentazione della domanda di conferma, che comporta rinuncia ad ogni pregressa pretesa e la stabilizzazione pro futuro del rapporto di lavoro, presentata quale contropartita rispetto alla definitiva perdita a tacitazione di ogni rivendicazione passata, anche se oggetto di giudizio pendente;

e) altera la parità delle parti processuali, attribuendo un'ingiustificata posizione di vantaggio alla parte pubblica;

f) confligge con il diritto dei cittadini, e nella fattispecie dei lavoratori, a un ricorso effettivo dinnanzi ad un giudice, in condizioni di parità, senza che una parte pubblica, il Ministero della giustizia, possa avvantaggiarsi degli effetti di una normativa promanante dallo Stato, idonea a frustrare il conseguimento delle situazioni giuridiche azionate dai provati;

g) influenza indebitamente la decisione di un giudizio pendente in cui lo Stato è parte, per il tramite del Ministero della giustizia, determinando l'esito favorevole per la parte pubblica intimata in giudizio, con corrispondente esito sfavorevole per la parte privata ricorrente, così definitivamente precludendo, attraverso la declaratoria di improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, la decisione sulle domande per il periodo precedente la stabilizzazione.



Inoltre, la norma sembra contrastare anche, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, con l'art. 47, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), e con l'art. 6, della Carta europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che garantiscono anch'essi il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, espressione di valori comuni di libertà, sicurezza e giustizia e di principi di democrazia e dello Stato di diritto.

Imponendo, infatti, la norma, una rinuncia generalizzata alle pretese pregresse quale condizione per l'accesso alla procedura di conferma, si traduce in un irragionevole privilegio in favore dello Stato a danno dei diritti dei lavoratori, in violazione anche dei principi europei di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto del lavoratore a un ricorso effettivo.

V.- La sospensione del giudizio.

Alla stregua dei rilievi fin qui svolti, questo Giudice ritiene quindi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 (Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio), comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall'art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in riferimento agli articoli 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 47, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), e all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

In particolare, è censurata la previsione secondo cui La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.

Vanno conseguentemente disposte, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, secondo le modalità indicate in dispositivo.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della pronuncia della Corte costituzionale decorrerà il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione settima), non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 (Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio), comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall'art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione.

Sospende, per l'effetto, il presente giudizio fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 1° luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Chieppa, Presidente;

Daniela Di Carlo, consigliere, estensore;


Angela Rotondano, consigliere;

Pietro De Berardinis, consigliere;

Marco Morgantini, consigliere.

Il Presidente: CHIEPPA

L'estensore: DI CARLO



N. 205

Ordinanza del 28 agosto 2025 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da James Barry Fine Art Limited contro Ministero della cultura, Musei reali di Torino e Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Milano

Beni culturali – Uscita dal territorio nazionale – Previsione che è soggetta ad autorizzazione l’uscita definitiva dal territorio delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, tranne le previste eccezioni, sia superiore ad euro 13.500 – Previsione che non è soggetta all’autorizzazione l’uscita delle medesime cose, il cui valore sia inferiore a euro 13.500 e che in tali casi l’interessato ha l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, che le cose da trasferire all’estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l’autorizzazione – Previsione che colui che intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell’art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l’attestato di libera circolazione – Previsione che l’ufficio esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o diniego dell’attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero dei beni culturali l’acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto tale attestato.

- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), artt. 70, 68 e 65, comma 3, lettera *a*), secondo periodo, nonché commi 4 e 4-bis.

Beni culturali – Ingresso nel territorio nazionale – Previsione che la spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione europea o l’importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell’art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 sono certificati, a domanda, dall’ufficio di esportazione – Denunciata omessa applicazione di tale regime normativo ai beni di cui all’art. 65, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500.

- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), artt. 72 e 65, comma 3, lettera *a*), secondo periodo, nonché commi 4 e 4-bis.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE SECONDA QUATER

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 5349 del 2022, proposto da James Barry Fine Art Limited, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Antonio Marchesi, Marco Sgroi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Sgroi in Piacenza, via Giordani 15/F;

contro Ministero della cultura, Musei reali di Torino, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento del decreto del 2 aprile 2021 del Ministero della cultura, Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, Servizio IV, prot. DG-ABAP|02/04/2021|DECRETO 258, con cui è stato disposto l’acquisto coattivo all’esportazione del dipinto di Francesco Trevisani (1656-1746) noto come «Ritratto del pittore Claudio Francesco Beaumont», e di ogni altro atto presupposto, implicito, conseguente e connesso, ivi espressamente inclusi, per quanto occorrer possa, la nota del Ministero della cultura, Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, Servizio IV - Circolazione del 2 aprile 2021, prot. MIC|DG-ABAP_SERV_IV_UO1|02/04/2021|0011123-P, la nota del 31 marzo 2021 del Ministero della cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Milano, Ufficio esportazione, prot. 3609 SABAP MI, e la nota del 23 marzo 2021 del Ministero della cultura, Musei reali Torino, prot. MIBACT|MIBACT_MR-TO|23/03/2021|0000726-P, nonché del decreto ministeriale MIBACT 17 maggio 2018, n. 246, art. 7, comma V; e di ogni altro atto ad essi presupposto, implicito, conseguente e connesso;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura, dei Musei reali di Torino e della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Milano;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 luglio 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

1. Profili essenziali della controversia.

1.1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente espone di essere una società di diritto irlandese con sede a Dublino (Irlanda) che, in data 19 novembre 2020, partecipava, presso la casa d'aste tedesca Van Ham Kunstauktionen GmbH, con sede a Colonia (DE), alla vendita all'asta di una serie di oggetti di interesse artistico. In tale contesto essa si aggiudicava un dipinto realizzato da Francesco Trevisani, risalente al XVIII sec., noto come «Ritratto di Claudio Francesco Beaumont».

Successivamente all'acquisto, il dipinto veniva trasferito temporaneamente in Italia al fine precipuo di effettuare, da parte di tecnici specializzati, un esame diagnostico propedeutico ad un suo eventuale restauro.

Concluse tali operazioni, la ricorrente intendeva trasferire l'opera presso la propria sede in Irlanda, a tal fine conferendo l'incarico ad una società italiana operante nel ramo delle spedizioni internazionali.

La società incaricata del trasporto, in data 8 febbraio 2021, dopo che il dipinto era stato liberamente introdotto nello Stato come previsto per le opere di valore inferiore ad euro 13.500,00, presentava all'Ufficio esportazione di Milano — come disposto dalla legge — apposita dichiarazione per l'uscita di oggetti d'arte eseguiti da più di settant'anni e del predetto valore inferiore ad euro 13.500,00, allegando la documentazione all'uopo richiesta.

1.2. Tuttavia, il Ministero, in persona del direttore generale archeologia belle arti e paesaggio, su proposta dei Musei reali di Torino resa con nota del 23 marzo 2021, rispondeva alle richieste dell'Ufficio esportazione di Milano disponendo con decreto l'acquisizione coattiva, ai sensi dell'art. 70 del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42/2004 successive modificazioni ed integrazioni (*infra* «Codice»), del predetto dipinto di proprietà della ricorrente.

1.3. Avverso tale provvedimento viene proposta l'impugnazione di cui in epigrafe, notificata in data 2 aprile 2021.

Il ricorso veniva inizialmente depositato al Tribunale amministrativo regionale Lombardia che però, con ordinanza collegiale n. 894/2022, dichiarava la propria incompetenza territoriale, rilevando che la presente controversia afferirebbe all'impugnazione di un atto statale, promanante dal Ministro dei beni culturali e del turismo, di natura regolamentare ed avente effetti diretti non limitati al territorio della Regione Lombardia. Pertanto, al lume dell'art. 13, commi 1, 3 e 4-bis del c.p.a., veniva affermata la competenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio, innanzi al quale la causa è stata riassunta nei termini.

1.4. All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.


1.5. Preliminarmente deve darsi atto che il collegio, come dato avviso in udienza senza eccezioni formulate dalle parti ad essa presenti ed in particolare senza opposizione della ricorrente, ha ritenuto di acquisire alla presente causa l'intero fascicolo degli atti e documenti depositati al Tribunale amministrativo regionale Lombardia, Milano, nel giudizio n. r.g. 890/2021 sia dalla ricorrente sia dall'amministrazione.

In effetti, l'amministrazione ha ommesso di depositare nel giudizio presso lo scrivente Tribunale alcuni degli atti presentati invece presso il Tribunale amministrativo regionale dichiaratosi territorialmente incompetente: circostanza di cui il collegio ha preso conoscenza mediante l'esame delle ultime memorie depositate dalla ricorrente. Ma l'art. 13, comma 4, c.p.a., prevede che in caso di riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale il processo «continua davanti al nuovo giudice», sicché deve ritenersi quantomeno consentito al giudice competente l'acquisizione dei menzionati atti, tanto più in assenza di opposizione delle parti.

1.6. Premesso quanto sopra, il ricorso è parzialmente infondato e, pertanto, da respingere con riguardo al secondo motivo di ricorso, afferente alla presunta sussistenza di alcune illegittimità procedurali che vizierebbero gli atti impugnati, ed a parte del terzo motivo, come da separata sentenza parziale in cui vengono motivate le ragioni della menzionata reiezione; mentre, in riferimento al primo ed a parte del terzo dei motivi di ricorso, il collegio ritiene di dover sollevare due questioni di legittimità costituzionale, nei sensi di cui appresso.

2. Le questioni di costituzionalità e la relativa non manifesta infondatezza.

2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia: «Violazione e falsa applicazione degli articoli 65, 68 e 70 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Violazione e falsa applicazione del decreto del Ministero della cultura n. 246/2018. Violazione e falsa applicazione della legge n. 124/2017, con particolare ma non esclusivo riguardo



all'art. 1, comma 176. Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della Costituzione. Violazione di legge. Eccesso di potere per falsa ed errata interpretazione ed applicazione di norme di legge, per errore sui presupposti. Illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà.».

Con tale mezzo di gravame la ricorrente ha sostanzialmente contestato la legittimità dell'acquisizione coattiva del menzionato dipinto perché si tratterebbe di opera «sotto soglia» ossia di valore inferiore a 13.500 euro, che la speciale normativa escluderebbe ai fini dell'esercizio del potere di acquisizione coattiva da parte dell'amministrazione.

Il collegio è dell'avviso che tale doglianza sia fondata ma nutre dubbi sulla legittimità costituzionale degli articoli 65, 68 e 70 del codice che costituiscono la base normativa del rilievo in questione.

Nello specifico, alla stregua del richiamato art. 70, rubricato «Acquisto coattivo»: «1. Entro il termine indicato all'art. 68, comma 3, l'ufficio di esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.

2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.

3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa nel rispetto di quanto stabilito all'art. 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.».

Pertanto, conformemente all'appena citato articolo, che è la base giuridica su cui il Ministero ha esercitato il proprio potere, possono essere oggetto di una proposta di acquisto coattivo i beni per i quali è richiesto l'attestato di libera circolazione.

Tale attestato è disciplinato dall'art. 68 del codice che, al comma 1, rinvia all'art. 65, comma 3, sempre della sopra menzionata fonte normativa.

Il predetto art. 65, comma 3, prevede, per quanto qui interessa, che: «Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica: a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500; ».

Quindi, deve concludersi che le opere di valore inferiore a 13.500 euro, come quella di cui alla presente causa, non rientrerebbero nell'ambito di applicazione del predetto art. 70, come in effetti ha dedotto la ricorrente.


2.2. Il collegio — come si è sopra preannunciato — reputa che, nella specie, siano violati alcuni, fondamentali, precetti costituzionali sottesi alle citate disposizioni codicistiche (oltre che dei connessi commi 4 e 4-bis dell'art. 65 del codice di cui si dirà meglio *infra*) in particolare con riguardo agli articoli 3, comma 1, 9, commi 1 e 2, 97, comma 2, della Costituzione.

Quanto all'art. 3 della Costituzione, deve notarsi che alcune tipologie di beni non contemplano l'esenzione «sotto soglia» sopra ricordata, in particolare, facendo riferimento all'art. 65, comma 3, si tratta: «b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale; c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'art. 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.».

Si prospetta, pertanto, una disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe, sia sotto il profilo oggettivo della differente tipologia di beni di interesse culturale, sia sotto il profilo soggettivo avuto riguardo ai relativi possessori, detentori, proprietari, operatori economici del settore: una disparità che, ad avviso del collegio, non pare trovare ragionevole motivazione, in sintonia con il quadro di tutela complessiva che è proprio della disciplina dei beni culturali; né il Ministero, negli atti di causa, ha giustificato, sotto il profilo dell'adeguatezza e della proporzionalità, la predetta disciplina legislativa, sostenendo, piuttosto, con argomento che non sembra persuasivo, anche per quanto appreso di preciserà, che la citata disposizione legislativa non prevedrebbe delle soglie-limite.

Con riguardo all'art. 9, commi 1 e 2, della Costituzione, appare evidente che l'individuazione di un valore «sotto soglia» affievolisce la promozione e la tutela del patrimonio culturale nazionale, consentendo la più agevole circolazione privata dei beni in parola.

In riferimento all'art. 97, comma 2, della Costituzione, deve rilevarsi come non risulti rispettato dal *corpus* normativo precedentemente riassunto il principio del buon andamento, nel senso delineato tra l'altro nella sentenza della Corte



costituzionale n. 132 del 2024, e, con specifico riferimento ai beni culturali, nella sentenza n. 88 del 2025: pronunce che veicolano e riaffermano l'esigenza che l'amministrazione persegua il risultato della piena tutela dell'interesse pubblico, seguendo criteri di economicità ed efficacia, nel bilanciamento di tutti gli altri interessi costituzionali ed unionali.

Difatti, risulta irragionevolmente inibito il potere discrezionale dell'amministrazione di individuare elementi che giustificano l'imposizione di una particolare tutela, finanche quella di acquisizione coattiva, anche di beni di valore relativamente o presuntivamente modesto.

Non dubita il collegio che, in linea generale ed astratta, l'individuazione in via legislativa di soglie *de minimis* possa risultare funzionale alla migliore selezione degli interventi dell'amministrazione e, in tal modo, favorire l'affermazione di un assetto definito del regime di circolazione dei beni stessi e, comunque, fermo restando il caso di eccezionale interesse *ex art. 65, comma 4-bis, del codice*.

Così come il collegio ben considera il principio per il quale gli interessi ed i valori costituzionali devono essere sempre bilanciati tra di loro.

Nondimeno, occorre notare che la fissazione di un presunto valore economico o di mercato per consentire, o meno, l'intervento acquisitorio, nella materia che occupa, appare manifestamente aleatorio ed irrazionale.

Invero, e la considerazione vale anche al fine di confermare i dubbi già sollevati con riguardo agli articoli 3 e 9 della Costituzione, il valore venale di un bene non riflette necessariamente quello culturale e può facilmente risultare mutevole ed anzi volatile nel tempo, perché anche in un breve periodo un autore o un artista può risultare più o meno apprezzato o rilevante, così come può dipendere dai soggetti interessati in un determinato contesto, oppure dagli eventi storici contingenti.

Inoltre, l'acquisto di un bene in sede di asta, come nel caso di specie, nella perfetta buona fede e correttezza di tutti i soggetti protagonisti, può condizionare il conferimento allo stesso di un determinato valore venale, che però potrebbe non essere condivisibile dal punto di vista dell'interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale o in un altro contesto commerciale.

In altre parole, le valutazioni discrezionali dell'amministrazione in materia paiono necessitare di una portata prospettica o comunque di vedute ampie e scevre da preconcetti e condizionamenti normativi aprioristici, e le condizioni del mercato privato potrebbero facilmente risultare opache, per cui l'individuazione di una rigida soglia di valore *de minimis* non sembra risultare in linea con gli articoli 3, comma 1, 9, commi 1 e 2, 97, comma 2, della Costituzione.

Per giunta l'obiettivo di semplificare l'azione amministrativa appare comunque vanificato (almeno parzialmente) dalla circostanza per cui, in ogni caso, il titolare del bene «sotto soglia», per esportarlo, deve notificare l'intendimento all'amministrazione con dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, sicché appaiono persistere non trascurabili oneri procedurali sia a carico dell'amministrazione sia a carico del privato.

2.3. Va soggiunto che, in un caso parzialmente analogo, in cui la parte ricorrente aveva fatto opposizione all'acquisizione coattiva rinunciando all'uscita dell'opera, ed il procedimento era stato poi avviato come dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante dell'opera, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a), nonché degli articoli 13 e 14 del codice, oltre che dell'art. 7, comma 3, decreto ministeriale n. 246/2018, il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale con ordinanza collegiale n. 363/2025.

Ad avviso della Sezione rimettente: «il comma 4-bis dell'art. 65 del decreto legislativo n. 42 del 2004, nella sua formulazione letterale, preclude all'amministrazione la possibilità di avviare il procedimento *ex art. 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004* (e, quindi, per ciò che più interessa nell'ottica della tutela dell'integrità del patrimonio storico-artistico della Nazione, di impedire l'uscita dell'opera dal territorio della Repubblica facendo scattare il divieto di cui al comma 1 dell'art. 65) per ragione diversa da quella dell'eccezionale interesse ogni qual volta, venendo in rilievo opere di cui al precedente comma 4 (cioè "cose di cui all'art. 11, comma 1, lettera d)") ovvero, come nel caso che occupa, "cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1")», sia applicabile (ed avviato) il procedimento semplificato di cui al primo periodo dello stesso comma 4-bis dell'art. 65 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (*id est* la presentazione di una dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in luogo del previo rilascio di autorizzazione all'uscita dal territorio della Repubblica).».

Il contrasto rilevato nella citata ordinanza del Consiglio di Stato, in relazione a norme del codice che seguono la stessa *ratio* rispetto a quelle qui in considerazione, riguarda anche esso, *mutatis mutandis*, gli articoli 3, comma 1, 9, commi 1 e 2, 97, comma 2, della Costituzione, e non risulta al momento attuale che il caso sia stato deciso.

Come visto, alla stessa stregua, nella presente fattispecie deve sollevarsi il medesimo dubbio di costituzionalità della normativa applicabile.



2.4. Il terzo motivo di ricorso denuncia: «Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 e ss., 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 42/2994, con particolare ma non esclusivo riguardo agli articoli 65, commi IV e IV-bis, 10, 14, 70 e 72. Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 41, 42 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione della legge n. 124/2017, con particolare ma non esclusivo riguardo all'art. 1, comma 176. Violazione e falsa applicazione della circolare n. 13/2019 "Atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 2, I comma, secondo periodo, decreto ministeriale n. 44/2016 emanato dal direttore generale archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della cultura". Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dei termini iniziale e finale del procedimento. Difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione dei principi generali in materia di buon andamento dell'amministrazione, di procedimento amministrativo, di tutela dell'affidamento dei destinatari dei provvedimenti.».

In particolare, il mezzo di gravame in questione — oltre che una serie di argomenti a sostegno del primo motivo e/o del secondo nonché finalizzati a confutare che, nel caso di specie, l'amministrazione possa attivare il procedimento di notifica ex art. 14 del codice — ha inteso evidenziare la peculiarità del caso in cui, come nel presente giudizio, venga in considerazione la riesportazione di un bene già proveniente dall'estero.

In tali circostanze, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 del codice (che disciplina l'importazione temporanea, individuandone altresì l'ambito di applicabilità) e dell'art. 173 del regio decreto n. 363/1913, vigente all'epoca dei fatti, il bene oggetto di causa dovrebbe, nell'impostazione ricorsuale, sfuggire a qualsiasi vincolo.

Tuttavia, il regime previsto dalle menzionate norme, nel caso di specie, non ha potuto trovare applicazione in quanto, per effetto della riforma apportata al codice nel 2017, che tra l'altro ha previsto la ricordata categoria dei beni «sotto soglia», l'art. 72 fa rinvio all'art. 65, comma 3, del codice, che però, come ampiamente veduto, esclude ora dal suo ambito precettivo le cose di valore inferiore a 13.500 euro, che non sono più soggette ad «autorizzazione».

In altri termini, non è più possibile effettuare, e infatti la ricorrente non ha effettuato, la dichiarazione di importazione del bene oggetto di causa, per cui non è stato ottenuto il relativo certificato dell'Ufficio di esportazione, con la conseguenza che il bene stesso, al contrario di beni di valore anche superiore che siano stati previamente «dichiarati» in sede di importazione, non è rimasto assoggettato ad un regime di esenzione da interventi acquisitivi o comunque tutelativi.

Anche tale motivo di ricorso appare al collegio meritevole di accoglimento, ma a ciò osta la disciplina positiva, alla cui stregua il regime dei beni «sotto soglia» non beneficia delle previsioni di cui al combinato disposto degli articoli 72 del codice e 173 del regio decreto n. 363/1913, che *de iure* e *de facto* diventano non applicabili per tali cose.

La ricorrente ha dedotto, a tal riguardo, la violazione dei principi costituzionali in materia di eguaglianza, tutela della proprietà privata, libertà economica, libera circolazione delle merci, imparzialità della pubblica amministrazione (articoli 3, 41, 42 e 97 della Costituzione).

Il collegio condivide tale postulazione nei sensi che seguono.

Per ciò che concerne l'art. 3 della Costituzione, evidente risulta la disparità di trattamento che viene a determinarsi in relazione ai beni importati di valore superiore alla soglia, i quali appaiono beneficiare di una esenzione rispetto agli interventi di tutela statale qualora siano stati oggetto di dichiarazione di importazione.

Si tratta di una previsione normativa, all'evidenza, discriminatoria, palesemente irragionevole ed anzi paradossale.

Anche con riguardo agli articoli 41 e 42 della Costituzione il collegio rinviene una seria criticità, perché il sacrificio imposto alla iniziativa economica privata ed alla proprietà risulta sproporzionato rispetto al necessario, dovendosi considerare che verrebbero ostacolati gli scambi culturali e commerciali oltre che le attività di restauro, valorizzazione e conservazione dei beni di valore culturale.

La normativa, peraltro, risulta di dubbia compatibilità unionale in considerazione del rilievo che le regole di libera circolazione (in sintesi) ostano a misure nazionali che impongano restrizioni sproporzionate agli scambi nel mercato interno, il che rileva in sede interpretativa dell'art. 41 della Costituzione e più in generale sotto il profilo dell'esegesi sistematica e conforme ai principi europei degli articoli 41 e 42.

Nel caso di specie, facendo riferimento ai tre parametri in cui si articola il giudizio di proporzionalità nell'ottica unionale, potrebbe dubitarsi, da un lato, della «idoneità» della misura a conseguire l'interesse pubblico di tutela del patrimonio nazionale, perché gli operatori privati saranno indotti, semplicemente, non far transitare il bene in Italia, e, dall'altro lato, della «necessità» della misura, perché con mezzi meno restrittivi, quali obblighi di messa a disposizione temporale, assistiti eventualmente da idonee garanzie, potrebbe ottenersi lo stesso risultato.

Non pare rispettato neppure il parametro della «adeguatezza», nel senso che il sacrificio per l'interesse privato e ancor di più per quello della libera circolazione appare «assoluto» nel caso in cui l'amministrazione, peraltro senza la preventiva indicazione di criteri che ne garantiscano l'imparzialità, decida di sottoporre un bene «sotto soglia» in transito a interventi acquisitivi ex art. 70 del codice, ovvero, in caso di opposizione, ad interventi finalizzati all'apposizione di vincoli a seguito della dichiarazione di particolare interesse di cui all'art. 14 del codice.



In ogni caso, non essendo stato formulato un motivo di doglianza specifico in relazione alle norme dell'Unione, il collegio non può procedere oltre nell'analisi della questione, né può disapplicare d'ufficio la normativa ritenuta divergente rispetto ai menzionati principi.

Come già accennato, dunque, le considerazioni che precedono valgono solo ai limitati fini della corretta interpretazione delle norme costituzionali invocate e come conferma sotto il profilo sistematico della legittimità della normativa che dispone uno «scudo» da interventi tutori per le opere «in transito», almeno se provenienti da paesi UE, oltre che come conferma della manifesta irragionevolezza dell'esclusione da tale beneficio dei beni c.d. «sotto soglia», come invece appare previsto dalle norme applicabili.

Appaiono dunque sussistere i presupposti per ritenere la misura in esame in contrasto con gli articoli 41 e 42 della Costituzione, sotto il profilo dello sproporzionato sacrificio della libera circolazione (elemento essenziale della libera iniziativa economica) e della proprietà, nonché con l'art. 97 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza di un intervento pubblico nel contesto in parola (fatto salvo eventualmente il caso di bene culturale di «eccezionale» valore).

Gli articoli 41 e 42 della Costituzione, peraltro, secondo parte della dottrina, si ricollegano anche all'art. 2 della Costituzione, ritenendosi l'autonomia negoziale uno dei diritti inviolabili dell'uomo «come singolo», ferma ovviamente la solidarietà ed il bilanciamento con gli altri diritti ed interessi di pari valore.

3. La rilevanza delle questioni sollevate.

Per ciò che concerne la rilevanza della prima questione (i.e. illegittimità costituzionale della previsione di un limite di valore per l'intervento acquisitivo) il collegio ritiene che l'accoglimento o il rigetto del primo motivo di ricorso dipenda direttamente ed immediatamente dall'esito della stessa.

Se le disposizioni di cui all'art. 70, 68 e 65 del codice, nella parte in cui prevedono una soglia di valore pari a 13.500 euro per l'intervento dell'amministrazione, fossero dichiarate conformi alla Costituzione, il primo motivo dovrebbe essere accolto; viceversa, ove fossero dichiarate incostituzionali, il motivo andrebbe respinto.

La seconda questione (i.e. illegittimità costituzionale della assenza di esenzione per le opere «sotto soglia» che risultino «in transito»), invece, incide (in parte sul primo motivo, ma soprattutto) sul terzo motivo di ricorso che risulta intrinsecamente condizionato dall'esito della stessa. Se l'art. 72, e/o l'art. 65, del codice fossero dichiarati conformi a Costituzione, il motivo andrebbe respinto; mentre, in caso di declaratoria di illegittimità, il motivo dovrebbe essere accolto.

3.1. Le due questioni appaiono al collegio entrambe autonome, dirimenti e comunque strettamente intrecciate.

Il quadro normativo appare chiaro e non suscettibile di interpretazione che lo allinei ai valori costituzionali.

Difatti, a seguito della riforma del codice operata nel 2017, i beni c.d. «sotto soglia» non sono soggetti agli interventi di cui all'art. 70 del codice.

Sicché, in caso di dichiarazione di incostituzionalità delle norme di cui alla prima questione, riespandendosi il potere di intervento dell'amministrazione, appare evidente che permarrebbe l'interesse della ricorrente allo scrutinio della seconda questione, nel senso che dovrebbe essere valutata la necessità di prevedere una esenzione per i beni importati a prescindere dal fatto che siano «sotto soglia».

Qualora invece le norme di cui alla prima questione fossero ritenute conformi a Costituzione, e quindi i beni «sotto soglia» esenti da interventi ai sensi del ripetuto art. 70, nonostante il conseguente accoglimento del primo motivo di ricorso, rimarrebbero in campo altri generi di interventi da parte dell'amministrazione, in particolare l'apposizione del vincolo a seguito della dichiarazione di particolare interesse di cui all'art. 14 del codice, ed ai sensi dei commi 4 e 4-bis dell'art. 65 del codice, per cui il collegio, in armonia con i principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di completezza e pienezza della tutela giurisdizionale, dovrebbe comunque pronunziarsi sul terzo motivo, ossia sulla seconda questione di costituzionalità, e/o eventualmente affrontarlo ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a..

In altre parole, solo con il definitivo chiarimento in ordine alla totale esenzione dei beni importati rispetto ad interventi dell'amministrazione sarebbe soddisfatto per intero l'interesse fatto ritualmente valere dalla ricorrente.

Pertanto, a prescindere dall'esito della delibazione relativa alla prima questione, ritiene il collegio che sia necessaria anche una pronunzia di costituzionalità (positiva o negativa) in riferimento alla seconda questione.

Oltretutto, la criticità fondamentale risiede nel rinvio, sia dell'art. 70 (indirettamente) sia dell'art. 72 (direttamente) all'art. 65, comma 3, del codice, che prevede la ripetuta esenzione dei beni «sotto soglia» dall'applicazione di alcune norme del codice.

Naturalmente, solo a seguito della valutazione nel merito (positiva, negativa o interpretativa) della compatibilità costituzionale dell'art. 70 e dell'art. 65, comma 3, del codice sarà possibile comprendere *funditus* il rapporto esatto tra le due questioni poste nella presente ordinanza, che allo stato, come detto, risultano inestricabilmente intrecciate e rilevanti.



Sempre in ordine alla rilevanza, deve dirsi che le norme recate dai commi 4 e 4-*bis* dell'art. 65 del codice dettano disposizioni procedurali che non incidono necessariamente sulla possibilità, o meno, per l'amministrazione di agire ai sensi del ripetuto art. 70, e per il ricorrente di invocare l'esenzione di cui all'art. 72 del codice. Tuttavia, anche per consentire un intervento della Corte costituzionale il più possibile risolutivo e completo, anche i commi 4 e 4-*bis* dell'art. 65 del codice vengono fatti oggetto della presente questione.

In particolare, il regime procedurale, di autorizzazione o di notifica dell'esportazione, è potenzialmente neutro rispetto al cuore delle questioni poste nella presente ordinanza, nel senso che l'intervento acquisitivo senza limiti, e la esenzione senza limiti per i beni importati, ossia la disciplina che il collegio ritiene conforme a Costituzione, potrebbe realizzarsi mercé l'uno o l'altro dei modelli di azione pubblica, ma ovviamente con il necessario coordinamento normativo alla luce delle valutazioni che verranno espresse dalla Corte. Al tempo stesso, però, non può escludersi che un intervento sui commi 4 e 4-*bis* dell'art. 65 del codice possa risultare risolutivo, in linea con quanto sostenuto nella citata ordinanza del Consiglio di Stato cui si rinvia per maggior chiarezza e ragioni di sintesi.

3.2. Ritiene altresì il collegio che non vi siano margini per un'interpretazione conforme alla Costituzione delle norme menzionate.

In particolare, non possono essere accolte le tesi difensive della parte resistente, volte a sostenere, attraverso un *excursus* della novella apportata nel 2017 al *corpus* normativo in discorso, che la disposizione di cui all'art. 70 del codice possa essere letta in modo conforme a Costituzione, nel senso di consentire gli interventi di acquisto coattivo anche in relazione ai beni «sotto soglia».

Tale ricostruzione non trova alcun riscontro nel tenore letterale della norma, che risulta chiaro ed univoco, facendo espreso riferimento al concetto di «cosa per la quale è richiesto l'attestato di libera circolazione» che, in virtù del rinvio (indiretto) all'art. 65, comma 3, del codice, radicalmente esclude i beni «sotto soglia» dal suo campo di applicazione.

Allo stesso modo, l'art. 72 fa riferimento (diretto stavolta), ai fini dell'esenzione per i beni importati, all'art. 65, comma 3, del codice, che, come detto, radicalmente esclude i beni «sotto soglia» dal suo campo di applicazione.

Un'interpretazione diversa si risolverebbe in una totale manipolazione del dato testuale non consentita al giudice comune, confermandosi così la necessità della rimessione alla Corte costituzionale.

Del resto, come in parte già notato, la più volte menzionata novella del 2017 appare coerente quanto alla «intenzione del legislatore», nel senso che i beni «sotto soglia» non sono soggetti agli interventi tutori di maggior rilievo e quindi non vi è nemmeno bisogno di prevedere specificamente in ordine al caso in cui essi siano stati importati. Come in parte già chiarito, il coordinamento dell'art. 72 con il novellato art. 65, comma 3, del codice, rimane difettoso (nel senso che la prima norma appare concedere una esenzione maggiore ai beni «sopra soglia» rispetto a quella che risulta applicabile ai beni «sotto soglia», comprendendo quella di cui all'art. 14 del codice), ma non per questo può predicarsi la tesi erariale per cui il legislatore del 2017 avrebbe apportato solo (ed esclusivamente) modifiche procedurali al regime dei beni «sotto soglia», rimanendo però intoccato il regime di tutela.


Come già osservato, i commi 4 e 4-*bis* dell'art. 65 del codice dettano disposizioni procedurali che non incidono necessariamente sulla possibilità, o meno, per l'amministrazione di agire ai sensi del ripetuto art. 70, e per la ricorrente di invocare l'esenzione di cui all'art. 72 del codice.

In altri termini, teoricamente, potrebbe anche estendersi il regime basato sulla notifica rispetto a quello basato sull'autorizzazione, ma, dal punto di vista sostanziale, dovrebbe consentirsi, per un verso, l'intervento dell'amministrazione anche in relazione ai beni «sotto soglia» e, per altro verso, l'invocazione da parte del privato dell'esenzione riguardante i beni «in transito» (a prescindere dalla soglia e con le eventuali eccezioni straordinarie ritenute opportune).

3.3. Vale infine chiarire che non paiono offrire elementi utili ai fini che occupano altre disposizioni del codice (e.g. l'eventuale opposizione alla acquisizione implica comunque l'assoluto sacrificio del diritto all'esportazione, anche UE, oltre ad altre misure conformative) nonché le disposizioni di cui al decreto ministeriale MIBACT 17 maggio 2018, n. 246, il quale, da un lato, è stato ritualmente impugnato, dall'altro lato, non sembra trarre tutte le conseguenze necessarie dalla riforma del 2017. In ogni caso, tale atto generale deve risultare conforme alle norme di legge, se rispettose della Costituzione, oppure essere annullato rientrando nella cognizione di questo Tribunale, che potrà affrontare le relative problematiche (solo) a seguito della pronuncia della Consulta.

3.4. In definitiva, neppure calando le norme di cui sopra si è detto nel contesto della «legalità costituzionale» sembra possibile circoscriverne l'effetto in maniera che la stessa sia rispettata.

Risultando peraltro non formulati motivi di doglianza relativi al diritto dell'Unione, deve quindi ritenersi necessario un intervento caducatorio e/o emendativo che non rientra nella competenza a *ius dicere* di questo Tribunale ma in quella della Corte costituzionale.



4. Conclusioni.

Riservata ogni ulteriore statuizione di merito all'esito dell'incidente di costituzionalità, previo respingimento del secondo motivo di ricorso e di parte del terzo, non definitivamente pronunciandosi sul primo e su parte del terzo motivo del ricorso:

va disposta l'acquisizione dell'intero fascicolo degli atti e documenti depositati al Tribunale amministrativo regionale Lombardia, Milano, nel giudizio n. r.g. 890/2021;

vanno dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale indicate in motivazione, riguardanti, la prima, gli articoli 70, 68 e 65, comma 3, lettera a) secondo periodo, nonché commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004, per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 9 commi 1 e 2, 97, comma 2, della Costituzione; la seconda gli articoli 72 e 65, comma 3, lettera a) secondo periodo, nonché commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004, per contrasto con gli articoli 2, 3, 41, 42 e 97 della Costituzione;

va sospeso, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 il presente giudizio previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del suindicato incidente di costituzionalità.

La decisione sulle spese di lite è del pari riservata all'esito del giudizio di costituzionalità in sede di statuizione di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione seconda quater) non definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:

dispone l'acquisizione dell'intero fascicolo degli atti e documenti depositati al Tribunale amministrativo regionale Lombardia, Milano, nel giudizio n. r.g. 890/2021;

dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, indicate in motivazione riguardanti, la prima, gli articoli 70, 68 e 65, comma 3, lettera a) secondo periodo, nonché commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004, per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 9 commi 1 e 2, 97, comma 2, della Costituzione; la seconda gli articoli 72 e 65, comma 3, lettera a) secondo periodo, nonché comma 4 e 4-bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004, per contrasto con gli articoli 2, 3, 41, 42 e 97 della Costituzione;

sospende, per l'effetto, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del suindicato incidente di costituzionalità;

rinvia ogni ulteriore statuizione di merito all'esito del giudizio incidentale promosso con la presente pronuncia;

ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

spese riservate al definitivo.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 11 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:


Angelo Fanizza, Presidente FF;

Nino Dello Preite, primo referendario;

Giovanni Caputi, referendario, estensore.

Il Presidente: FANIZZA

L'estensore: CAPUTI



N. 206

Ordinanza del 3 settembre 2025 del Tribunale di Milano nel procedimento civile promosso da Frette srl contro Manifatture tessili salentine srl

Processo civile – Competenza e giurisdizione – Controversie relative ai contratti di subfornitura nelle attività produttive – Azioni in materia di abuso di dipendenza economica nell’attività di subfornitura tra imprese – Proposizione delle azioni civili di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa, di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 168 del 2003.

- Legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive), art. 9, comma 3, seconda frase (*recte*: terzo periodo), come modificato dall’art. 33, comma 1, lettera *c*), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A -

Nel procedimento iscritto al n.r.g. 31869/2024 promosso da: Frette S.r.l. (C.F. 04630610964) contro Manifatture Tessili Salentine S.r.l. (C.F. 04592920757).

Il giudice dott.ssa Silvia Giani, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 15 luglio 2025, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo in epigrafe indicata, in un rapporto prospettato come di subfornitura, la convenuta opposta ha concluso, *inter alia*, chiedendo dichiararsi la nullità di diverse clausole del contratto *inter partes* per abuso di dipendenza economica, ai sensi dell’art. 9, legge n. 192/1998.

Scambiate le memorie integrative di cui all’art. 171-ter del codice di procedura civile, alla prima udienza, il giudice del Tribunale di Milano, Sezione VII civile, assegnatario del fascicolo *ratione materiae* e in base ai criteri tabellari, constatata la domanda di nullità di clausole del contratto di subfornitura per abuso di dipendenza economica e vista la previsione di cui all’art. 9, comma 3 (seconda frase), legge n. 192/1998, come inserito dall’art. 33, comma 1, lettera *c*), della legge n. 118/2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) – in forza del quale «Le azioni civili esperibili a norma del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all’art. 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168» – ha rimesso il fascicolo al Presidente del Tribunale di Milano, il quale ha rimesso a questa Sezione specializzata in materia di impresa – Sottosezione A – Sezione XIV civile la trattazione del procedimento.

Tenutasi udienza dinanzi a questa Presidente, assegnataria del fascicolo, ed emessa ordinanza di rigetto dell’istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, avanzata dalla convenuta opposta ai sensi dell’art. 648 del codice di procedura civile, ritiene questo giudice rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. del suddetto art. 9, comma 3 (seconda frase), legge n. 192/1998, come introdotto dall’art. 33, comma 1, lettera *c*), della legge n. 118/2022, rubricato «Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica»,

PER I SEGUENTI MOTIVI

1. Come noto, le Sezioni specializzate in materia di impresa sono state istituite con decreto legislativo n. 168/2003 e successive modificazioni, al fine di creare e centralizzare presso ogni distretto di Corte d’appello le controversie in materia di proprietà intellettuale, società di capitali, appalti sopra soglia e *antitrust*, con differenti e più ampî circondari territoriali in base alle materie assegnate (ad es., in materia *antitrust* le Sezioni specializzate sono soltanto tre per l’intero territorio nazionale: Milano, Roma e Napoli) e per l’eventuale partecipazioni di società estere.

2. Con successive novelle è stata attribuita alle Sezioni specializzate anche la competenza in materia di azioni collettive, tanto risarcitorie/restitutorie quanto inibitorie, sia nazionali *ex* articoli 840-*bis* ss. del codice di procedura civile e, in precedenza, *ex* articoli 139 ss. cod. cons., sia europee *ex* articoli 140-*ter* ss. cod. cons.



3. La *ratio* delle Sezioni specializzate in materia di imprese è sempre stata, *ab origine* e in ogni successiva novella, quella di garantire l'elevata specializzazione dei giudici addetti alla trattazione dei fascicoli nelle materie assegnate per legge, nonché l'efficienza nella trattazione, istruzione e decisione dei procedimenti, trattandosi per lo più di procedimenti di elevata complessità, con numerose parti e questioni tecniche notevolmente specialistiche (basti citare, solo a titolo di esempio e con riguardo alle materie trattate da questa Sezione XIV del Tribunale di Milano, le azioni *antitrust*, *stand alone* o *follow on* – cioè susseguenti a provvedimenti emessi dalle Autorità *antitrust* o dalla Commissione europea in sede di *public enforcement* – nonché le controversie brevettuali, specialmente in ambito farmaceutico, oltre alla numerose fattispecie di concorrenza sleale interferente; segreti industriali, marchi, disegni comunitari, ove il giudice se richiesto può emettere provvedimenti per tutti i territori dell'Unione europea, per non parlare, poi, del frequente ricorso alla tutela cautelare d'urgenza in materia di IP e alle sempre più numerose azioni collettive, specialmente inibitorie anche europee, nelle più disparate materie).

4. È parimenti noto che l'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9, legge n. 192/1998 delinea una fattispecie «transtipica», che può concernere, in base alla prospettazione delle parti, i più diversi rapporti giuridici sostanziali (subfornitura, appalto, *franchising*, servizi informatici, ecc.), normalmente assegnati e ripartiti tra sezioni del medesimo Tribunale in base a criteri tabellari, oltre a seguire le ordinarie regole di competenza territoriale, anziché concentrarsi presso la sede distrettuale in cui si trova la Sezione specializzata in materia di impresa.

5. Ed è altresì noto come la questione di competenza nonché quella tabellare debbano essere risolte in base al criterio della prospettazione, essendo sufficiente che una sola delle parti delinea (non artificiosamente) nelle proprie domande la sussistenza di un abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'art. 9, legge n. 192/1998, per determinare la competenza (esclusiva e inderogabile) della Sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dello stesso art. 9, comma 3, (seconda frase), legge n. 192/1998, come introdotta dall'art. 33, comma 1, lettera c), legge n. 118/2022.

6. L'attribuzione di competenza operata con legge n. 118/2022 per tutte le domande che prospettino un abuso di dipendenza economica, tenuto altresì conto della natura transtipica di tale istituto (che involge i più svariati rapporti giuridici sottostanti), appare in contrasto con la *ratio* di specializzazione e di efficienza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, sin dalla loro istituzione e in tutte le successive modifiche che ne hanno ampliato le competenze.

7. Pur godendo il legislatore, in materia processuale, di ampia discrezionalità, questa non può essere esercitata in contrasto con i canoni di ragionevolezza e di efficienza previsti dagli articoli 3 e 111, comma 2, della Costituzione, nonché in contrasto con lo stesso principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall'art. 24, comma 1, e dall'art. 111, comma 1, della Costituzione, oltre che negli articoli 6 e 13 CEDU, quali parametri interposti cui la legislazione interna deve conformarsi, ai sensi dell'art. 117, comma 1, della Costituzione.

8. Si sono poc'anzi sintetizzate le ragioni che hanno condotto all'istituzione delle Sezioni specializzate, inizialmente soltanto in materia di proprietà industriale e intellettuale e della concorrenza sleale interferente in alcune grandi città e, comunque, nei capoluoghi di regione (art. 16, legge delega n. 273/2002 e articoli 1 e 3, decreto legislativo n. 168/2003 nell'originaria versione), con competenze specialistiche, via via estese, tra il 2012 e il 2023, alle controversie in materia *antitrust* (mercato interno e mercato unico, concentrandole nelle sole Sezioni specializzate di Milano, Roma e Napoli), alle controversie concernenti le società di capitali, gli appalti di rilevanza comunitaria (c.d. appalti sopra soglia), ai procedimenti collettivi di cui agli articoli 840-*bis* ss. del codice di procedura civile e, da ultimo, alle azioni di classe europee, introdotte negli articoli 140-*ter* ss. cod. cons., recependo la dir. (UE) 2020/1828 sull'azione di classe europea con decreto legislativo n. 28/2023 (v. i vigenti articoli 3 e 4, decreto legislativo n. 168/2003, istitutivo delle ridenominate Sezioni specializzate in materia di impresa).

9. L'art. 2 del decreto legislativo n. 168/2003, *ab origine* ed anche nelle successive riscritture, prevede, nei suoi due commi, che «1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. – 2. Ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della Corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa», confermando *de plano* la *ratio* di forte specializzazione e di efficienza insita nell'istituzione delle Sezioni specializzate che già risulta dagli articoli 3 e 4, decreto legislativo n. 168/2003, con un riguardo ulteriormente accentuato, attraverso un'ancor più ristretta distribuzione e concentrazione territoriale, per la materia *antitrust* e per le controversie che coinvolgono società estere (v. art. 4, decreto legislativo n. 168/2003).

10. A tale quadro di determinazione delle competenze specialistiche delle Sezioni specializzate, quale delineato dal decreto legislativo n. 168/2003, si è aggiunta una previsione, eccentrica non solo «topograficamente», in quanto inserita al di fuori del decreto legislativo n. 168/2003, istitutivo delle Sezioni specializzate, ma anche *ratione materiae*, qual è l'art. 9, comma 3 (seconda frase), legge n. 192/1998 sulla subfornitura, introdotto nella disposizione che disciplina l'abuso di dipendenza economica con legge n. 118/2022 (c.d. legge concorrenza 2021), attribuendo alle sezioni specializzate in materia di impresa tutte le controversie in cui le parti propongano domande, prospettando un abuso di dipendenza economica.



11. Giova ricordare la forte *vis attractiva* della competenza delle Sezioni specializzate rispetto a tutte le cause connesse, quale risulta dall'art. 3, comma 3, («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2») e dall'art. 4, comma 1-*bis*, decreto legislativo n. 168/2003, con riferimento al litisconsorzio passivo *ex art.* 33 del codice di procedura civile.

12. La previsione di cui si censura – il detto art. 9, comma 3 (seconda frase), legge n. 192/1998, introdotto dall'art. 33, legge n. 118/2022 – appare irragionevole e incompatibile con le finalità di forte specializzazione e di efficienza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, attribuendo alle stesse una serie indeterminata di controversie nelle più disparate materie, stante la natura elastica e indeterminata della nozione di «abuso di dipendenza economica», che delinea fattispecie transtipiche, afferenti ai più diversi rapporti sostanziali di durata (subfornitura, appalto, *franchising*, servizi informatici, vari contratti atipici, ecc.).

13. Poiché, come detto, la determinazione della competenza per materia si basa sul criterio della prospettazione (non meramente artificiosa e strumentale) dei fatti posti a base delle domande giudiziali, un tale criterio di competenza, concettualmente indeterminato e indeterminabile a priori e in contrasto con le finalità delle Sezioni specializzate, non soltanto pregiudica la specializzazione e l'efficienza a fondamento del decreto legislativo n. 168/2003, ma finisce per favorire anche possibili e deteriori pratiche di *forum shopping*, che appaiono non solo irragionevoli nel disposto normativo, contrassegnato da intrinseca vaghezza nella stessa scelta lessicale della clausola generale ed elastica in cui si risolve il sintagma «abuso di dipendenza economica», ma comportano altresì violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25, comma 1, della Costituzione, che vale non soltanto per i criteri di giurisdizione e di competenza, ma anche per il riparto degli affari all'interno dello stesso ufficio giudiziario, in base a precostituiti, chiari e certi criteri tabellari, in irragionevole deroga sia ai normali criteri di competenza, in senso tanto verticale (per valore e materia) quanto, soprattutto, orizzontale (per territorio), sia ai criteri organizzativi che assegnano differenti materie alle diverse sezioni degli uffici giudiziari, specialmente i più grandi, in modo da favorire una forte conoscenza specialistica ed esperienziale delle materie, *maiori causa* nel caso delle Sezioni specializzate in materia di impresa, con pregiudizio proprio della specializzazione ed efficienza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, la cui istituzione si fonda su tale *ratio legis*.


14. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 25 febbraio 1992, Pfeifer e Plankel c. Austria) ha sottolineato il diritto al giudice naturale precostituito come «*a right of essential importance*», la cui determinazione «*cannot depend on the parties alone*», attraverso la mera prospettazione di fatti astrattamente riconducibili alla clausola generale ed elastica – e, come tale, inevitabilmente generica e vaga – dell'abuso di dipendenza economica, in deroga ai normali criteri di competenza e tabellari.

15. Oltre a ciò, gli stessi principi di effettività della tutela, efficienza della risposta giurisdizionale e durata ragionevole del processo, quali notoriamente sanciti dagli articoli 24 e 111 della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ai quali il legislatore nazionale è tenuto a conformarsi, ai sensi dell'art. 117, comma 1, della Costituzione), principi particolarmente valorizzati per le Sezioni specializzate in materia di impresa (v., tra tutti, il su trascritto art. 2, decreto legislativo n. 198/2003), sino ad assurgere a *ratio legis* della loro apposita istituzione, appaiono irragionevolmente violati dall'attribuzione di tutte le cause, nelle più disparate materie, in cui alcuna delle parti prospetti un abuso di dipendenza economica, formulando anche solo una domanda che, in forza della *vis attractiva* della competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, attrae anche tutte le altre domande connesse, ai sensi dell'art. 3, ult. comma, decreto legislativo n. 168/2003.

16. E ciò è esattamente quel che è avvenuto nella causa in epigrafe indicata, dove il convenuto opposto ha azionato in via monitoria un credito su fattura, proponendo poi, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo dell'intimata, una serie di domande di nullità delle clausole contrattuali, tra cui quella per abuso di dipendenza economica, determinando in tal modo la *translatio* della causa alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, per il prevalere dell'art. 9, comma 3 (seconda frase), legge n. 192/1998 (qui censurato) sui criteri tabellari di riparto degli affari civili.

17. Come detto, prima ancora che incidere sulle tabelle dell'ufficio giudiziario, la competenza (topograficamente e irragionevolmente) *extravagante* introdotta nell'art. 9, comma 3 (seconda frase), legge n. 192/1998 rispetto alle materie attribuite alle Sezioni specializzate dall'art. 3, decreto legislativo n. 168/2003 modifica i normali criteri di riparto della competenza per valore e, soprattutto, per territorio, convogliando sulla Sezione specializzata tutte le cause del distretto (e della regione, *ex art.* 4 1-*bis*, decreto legislativo n. 168/2003, in caso di società estera) in cui vengano proposte domande per abuso di dipendenza economica, ancora una volta deteriorando grandemente la specializzazione e l'efficienza di tali Sezioni specializzate, costrette a confrontarsi con un amplissimo plesso di variegate materie, solo perché è prospettato un «abuso di dipendenza economica».

18. Si tenga conto poi che l'attribuzione alle sezioni specializzate dell'impresa delle variegate cause di dipendenza economica incide, altresì, sulla composizione dell'organo giudicante, che da monocratico diviene collegiale, con conse-



guente pregiudizio allo stesso tempo della specializzazione e dell'efficienza, canoni fondanti della *ratio* istitutiva delle Sezioni specializzate dell'impresa.

19. Insomma, la irragionevole modifica è destinata a incidere sia sulla specializzazione che sull'efficienza delle Sezioni Imprese giacché:

attribuisce alle Sezioni specializzate dell'impresa tutte le materie prima ripartite nei grandi tribunali tra le varie sezioni in ragione delle specifiche materie assegnate e conseguentemente, in base a criteri organizzativi di riparto tabellare interno volti alla valorizzazione della specializzazione (con conseguente pregiudizio proprio della specializzazione);

modifica i normali criteri di riparto della competenza per territorio, attribuendo alle Sezioni specializzate dell'impresa tutte le cause del distretto (e addirittura della regione, *ex art 4 1-bis*, decreto legislativo n. 168/2003, in caso di società estera) in cui vengano proposte domande per abuso di dipendenza economica;

incide sulla composizione dell'organo che decide le dette cause, che da monocratico diviene collegiale (con conseguente inefficienza che si accompagna alla carenza di specializzazione per le numerose materie assegnate).

20. L'irragionevolezza della scelta operata dal *conditor legum*, introducendo nel 2022 l'art. 9, comma 3 (seconda frase), legge n. 192/1998 appare, dunque, manifesta, sì da integrare altresì violazione dell'art. 3 della Costituzione.

P.Q.M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3 (seconda frase), legge n. 192/1998, come introdotto dal decreto legislativo n. 118/2022, per violazione degli articoli 3, 24, 25, 111 e 117, comma 1, in riferimento agli articoli 6 e 13 CEDU, così dispone:

rimette alla Corte costituzionale la suddetta questione di legittimità costituzionale per le ragioni esposte;

sospende il processo in epigrafe indicato;

dispone le comunicazioni e gli adempimenti di legge a cura della cancelleria.

Milano, 1° settembre 2025

Il giudice: GIANI

25C00255

N. 207

*Ordinanza dell'11 settembre 2025 del Tribunale di sorveglianza di Napoli
nel procedimento penale a carico di V. T.*

Ordinamento penitenziario – Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza – Procedimento in materia di liberazione anticipata – Denunciata mancata previsione della competenza del giudice dell'esecuzione a valutare la liberazione anticipata nei confronti del condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all'art. 20-bis del codice penale.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), artt. 69 e 69-bis.

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI

Il Magistrato di sorveglianza letti gli atti relativi alla richiesta di liberazione anticipata avanzata in data 16 luglio 2025 da T. V. nato ad... il... osserva a seguito di trasmissione degli atti da parte del giudice per le indagini preliminari di Nola, che ha ravvisato la competenza di questo ufficio, questo magistrato di sorveglianza è investito della richiesta di liberazione anticipata presentata da T. V.



Non si intende qui contestare l'attribuzione di competenza, ma censurare la costituzionalità delle norme in base alle quali essa viene ritenuta.

T. V. è stato ritenuto colpevole del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti commesso in... il... ed è stato condannato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione con sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola emessa il 31 maggio 2023 irrevocabile il 17 giugno 2023.

Tale pena è stata convertita in lavoro di pubblica utilità sostitutivo con la stessa sentenza di condanna.

Con ordinanza del 30 luglio 2025, cui si faceva riferimento in apertura, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola ha trasmesso gli atti per competenza a questo ufficio.

Il giudice nolano ha ricordato che il lavoro di pubblica utilità è stato inserito nel 2022 tra le pene sostitutive delle pene detentive brevi elencate dall'art. 20-bis del codice penale. Ad esso si applicano in quanto compatibili gli articoli 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975/354., secondo quanto previsto dall'art. 76 della legge n. 689/1981.

In particolare, per quello che rileva in questa sede, l'art. 47, comma 12-bis, legge n. 354/1975 stabilisce che all'affidato in prova al servizio sociale, che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, può essere concessa la detrazione di veta di cui all'art. 54.

Questione controversa è quella concernente la competenza a concedere la liberazione anticipata al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Come richiamato infatti dal giudice per le indagini preliminari nolano, la Suprema Corte di cassazione, con giurisprudenza che allo stato appare conforme, ha valorizzato il dato letterale costituito dagli articoli 69 e 69-bis, legge n. 354/1975, i quali affidano univocamente al magistrato di sorveglianza l'applicazione della liberazione anticipata, ed ha quindi affermato che la competenza del magistrato di sorveglianza si estende anche alla liberazione anticipata richiesta dal condannato al lavoro di pubblica utilità sostitutiva.

Tale conclusione è stata affermata dalla Corte di cassazione con sentenze nn. 10302 del 10 gennaio 2025; 22662 del 7 marzo 2020; 18955 del 20 marzo 2025.

Tali decisioni, pur affermando la competenza del magistrato di sorveglianza a concedere il beneficio della liberazione anticipata, hanno tuttavia riconosciuto che sarebbe stato maggiormente lineare attribuire tale competenza al giudice dell'esecuzione - ossia allo stesso organo giurisdizionale che ha erogato la pena sostitutiva - secondo quanto prevedono gli articoli 63, 64 e 66, legge n. 689/1981, atteso che tale organo giurisdizionale rimane competente a decidere in ordine a tutte le questioni relative allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, mantenendo a tale scopo i contatti con l'ufficio di esecuzione penale esterna.

In particolare Cassazione Sez. 1, sent. n. 831/2025 del 7 marzo 2025 ha evidenziato che «Dall'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità deriva dalla competenza funzionale del giudice che ha emesso la sentenza in ordine a tutte le questioni relative alla sua esecuzione, fino alla dichiarazione che ne attesta la definitiva espiazione e ne dichiara estinto ogni effetto penale [...]. L'art. 64, comma 2, legge n. 689/1981, come modificato dall'art. 71, comma 1, lettera n), decreto legislativo n. 150/2022, prevede espressamente la competenza riservata al giudice che ha applicato la sanzione sostitutiva del lavoro di obbligatorietà per decidere sulla modifica delle prescrizioni imposte unitamente a tale pena, a differenza di quanto stabilito per la detenzione domiciliare sostitutiva e per la semilibertà sostitutiva, pene sostitutive per l'esecuzione delle quali è stabilita la competenza del magistrato di sorveglianza (così l'art. 62, legge n. 689/1981).

La decisione del giudice che ha applicato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sulla modifica delle prescrizioni viene assunta con le modalità previste dall'art. 667, comma 4, del codice di procedura penale, cioè con ordinanza emessa senza formalità e senza contraddittorio, da comunicare alle parti ed avverso la quale può essere proposta opposizione.

La competenza del giudice che ha applicato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è fissata espressamente anche per la revoca in caso di inosservanza delle prescrizioni (art. 66, legge n. 689/1981) e gli è anche riservata nell'eventualità in cui concorrano anche pene sostitutive di specie diverse (art. 70, legge n. 689/1981)».

Deve dunque ritenersi che il delitto vivente interpreta il quadro normativo innanzi ricostruito affermando la competenza del magistrato di sorveglianza a concedere la liberazione anticipata a qualsivoglia tipo di condannato che si trovi in esecuzione di qualsivoglia tipo di pena.

Questo giudice ritiene però dubita della costituzionalità degli articoli 69 e 69-bis, legge n. 357/1975, come interpretati dal diritto vivente, nella parte in cui attribuiscono al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sulla liberazione anticipata nei confronti di soggetto condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 20-bis del codice penale.



Quanto alla rilevanza della questione, essa discende dal fatto che le norme censurate devono essere prioritariamente applicate nell'affermare la propria competenza e, di conseguenza, nel procedere ad ogni necessario accertamento fattuale.

Quanto alla sua non manifesta infondatezza, il dubbio di costituzionalità appare plausibile con riferimento agli articoli 3 e 27, comma 3, ultima parte della Costituzione.

Sono infatti gli stessi argomenti giuridici utilizzati dalla Suprema Corte di cassazione per affermare la competenza del magistrato di sorveglianza, ad offrire il fianco a talune osservazioni.

Ed invero, una volta individuata la differenza tra la disciplina della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, per l'esecuzione delle quali la competenza del magistrato di sorveglianza è espressamente prevista dalla legge, rispetto al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, per l'esecuzione del quale è espressamente stabilita la competenza del giudice dell'esecuzione (cfr anche la previsione dell'art. 661, comma 1-bis del codice di procedura penale, inserito dall'art. 38, comma 1, lettera d) n. 2 del decreto legislativo n. 150/2022) tale differenza produce i suoi effetti anche sul giudizio in ordine al grado di rieducazione conseguito dal condannato.

Il condannato al lavoro sostitutivo di pubblica utilità, infatti, durante tutta l'esecuzione della pena è sottratto alla valutazione del magistrato di sorveglianza, ed appare quindi manifestamente irragionevole una disciplina che preveda l'intervento di tale magistrato solo nel momento premiale della liberazione anticipata.

A ben vedere, la formulazione letterale degli articoli 69 e 69-bis I.o.p. rappresenta un criterio poco affidabile di interpretazione: l'omessa novella di tali norme ad opera del decreto legislativo n. 150/2022 appare infatti ascrivibile ad una dimenticanza, più che ad una ponderata scelta di sistema.

Basti osservare che le numerose altre norme richiamate dalla Corte di cassazione — le quali sono state esplicitamente interpolate dal decreto legislativo n. 150/2022 — hanno prodotto l'armonizzazione della disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, contribuendo a delineare una disciplina distinta dalle altre pene sostitutive. Viceversa, l'intervento puntiforme del magistrato di sorveglianza in un rapporto esecutivo, altrimenti sottratto alla sua vigilanza, introduce un elemento eccentrico rispetto al restante sistema normativo.

Di tanto è consapevole la stessa Corte di cassazione, che non a caso ha evidenziato come «esigenze sistematiche... avrebbero consigliato una concentrazione della competenza anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata in capo al giudice dell'esecuzione».

Questo giudice dubita quindi della intrinseca ragionevolezza degli articoli 69 e 69-bis I.o.p. nella parte in cui non prevedono la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine alla liberazione anticipata nei confronti dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Ulteriori perplessità si ancorano all'art. 27, comma 3, ultima parte della Costituzione.

La decisione del magistrato di sorveglianza, infatti, rischia di essere meramente formale e pertanto incapace di cogliere, ad esempio, la lieve entità di talune violazioni, in tal modo pregiudicando il percorso rieducativo cui anche il condannato a pena sostitutiva viene avviato.


Non gioverebbe sul punto obiettare che anche il magistrato di sorveglianza interloquire con ufficio penale di esecuzione esterna o con le forze dell'ordine, perché anche tale interlocuzione avrebbe il difetto genetico di essere meramente formale e riferita ad un rapporto esecutivo che per ogni altro aspetto è regolato da altro giudice.

P.Q.M.

Ciò permesso, ritenuto che di ufficio si debba sollevare questione di legittimità costituzionale.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sviluppata.

Solleva nei termini indicati, questione di legittimità costituzionale degli articoli 69 e 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ed eventualmente di ogni altra norma collegata alle disposizioni anzidette, per violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui non prevedono la competenza del giudice dell'esecuzione a valutare la liberazione anticipata nei confronti del condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, previsto dall'art. 20-bis del codice penale.



Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Dispone che a cura della cancelleria gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ed che sia comunicata ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Napoli, 9 settembre 2025

Il Magistrato di sorveglianza: CERVO

25C00256

N. 208

Ordinanza dell'11 settembre 2025 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da A. K. contro Ministero della salute, Regione Lazio e Asl Roma 1

Istruzione – Maternità e infanzia – Formazione specifica in medicina generale – Previsione che gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, peraltro, anche per gravidanza, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa di tale sospensione – Mancata previsione della retroattività degli effetti giuridici del diploma di formazione in medicina generale alla data di naturale scadenza originaria del triennio formativo.

- Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), art. 24, comma 5.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

(SEZIONE TERZA QUATER)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 13112 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da A. K., rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Cacciotti, Pierpaolo Cacciotti, Gabriella De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro Ministero della salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

nei confronti Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Mollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

PER L'ANNULLAMENTO

con l'atto introduttivo del giudizio:

della nota in data..., con cui si respinge sostanzialmente la domanda di ammissione con riserva della ricorrente all'esame finale del corso di formazione specifica in medicina generale, nonché per l'ammissione con riserva al predetto esame e per il riconoscimento del diritto alla retrodatazione del convenzionamento a tempo indeterminato, a fini di pari trattamento della ricorrente rispetto agli altri iscritti al medesimo corso.



Con i motivi aggiunti depositati il 9 dicembre 2024:

del diniego di ammissione della ricorrente all'esame finale del Corso di Specializzazione... (Regione Lazio - Registro Ufficiale del...).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della salute, della Regione Lazio e dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

1. — I fatti di causa.

1.1 La ricorrente, dott.ssa in medicina e iscritta al... corso triennale di formazione specifica in Medicina generale... bandito dalla Regione Lazio, con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto l'annullamento della nota del... con la quale la Regione le ha negato di essere ammessa con riserva a sostenere l'esame finale, fissato nella sessione ordinaria del... per il rilascio del relativo diploma di formazione specifica in medicina generale, in quanto priva del requisito di frequenza complessiva del corso pari a trentasei mesi.

In particolare la ricorrente risulta aver iniziato la frequenza del ridetto corso in data... e averla sospesa dal... al... per astensione facoltativa sempre per maternità e dal... al... per astensione facoltativa sempre per maternità. Pertanto, avendo il corso una durata triennale e dovendo il relativo periodo di sospensione essere recuperato, la data di ultimazione della frequenza risultava di fatto posticipata a..., anziché a... per cui la dottoressa non veniva inclusa nell'elenco dei corsisti ammessi alla sessione ordinaria dell'esame finale calendarizzata per il...

Tuttavia, onde poter comunque conseguire il relativo diploma entro il mese di..., la dott.ssa ha chiesto alla Regione Lazio in data... di essere ammessa con riserva a sostenere l'esame finale nella sessione ordinaria, con recupero successivo della rimanente attività di frequenza. Tanto al fine di non rientrare nel campo di applicazione della nuova disciplina di cui all'Accordo Collettivo Nazionale del 4 aprile 2024 che per i medici di medicina generale ha previsto l'istituzione di un ruolo unico di assistenza primaria con inserimento obbligatorio - sia pure a determinate condizioni - per i medici specializzati in medicina generale dopo il 1° gennaio 2025.

1.2 Con successivi motivi aggiunti depositati il 9 dicembre 2024, la ricorrente ha chiesto, formulando altresì istanza di misura cautelare monocratica, l'annullamento del provvedimento del... con cui la Regione Lazio ha nuovamente respinto l'ulteriore istanza formulata dalla ricorrente in data... «di essere ammessa con riserva all'esame finale del Corso di Specializzazione MMG... fissato per i giorni..., fatta salva la disponibilità a svolgere attività supplementare per completare il periodo di durata naturale del corso, ovvero, in via subordinata, di retrodatazione del convenzionamento a tempo determinato, ove l'interessata fosse costretta ad attendere la successiva sessione d'esame».

La Regione con tale nota, oltre a ribadire la necessità del recupero del periodo di formazione per i mesi sospesi, ha negato la retrodatazione (al...) degli effetti dell'esame da sostenere successivamente «in quanto fattispecie che configurerebbe un falso in atto pubblico».

Sostiene parte ricorrente l'illegittimità del diniego per violazione di legge ed eccesso di potere sia perché la stessa avrebbe comunque completato tutta l'attività didattica del percorso formativo, residuando soltanto la necessità di recuperare la frequenza per il periodo sospeso, sia perché adottato in violazione dell'art. 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e dell'infanzia) e del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) che vietano ogni forma di disparità di trattamento tra uomo e donna, in particolare in ragione della gravidanza.

1.3 Con decreto presidenziale del 10 dicembre 2024, n. 5662 l'istanza cautelare monocratica è stata accolta.

1.4 Si sono costituiti per resistere al ricorso il Ministero della Salute, l'Azienda sanitaria locale (ASL) Roma 1 e la Regione Lazio.

Nelle loro memorie la Regione e la ASL Roma 1 hanno sostenuto la piena legittimità degli atti impugnati in quanto costituenti applicazione dell'art. 24 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modifiche e integrazioni.

Il Ministero della salute ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo il ricorso a oggetto solo provvedimenti di competenza della Regione Lazio, e nel merito l'infondatezza del ricorso.

1.5 Con memoria di replica dell'11 gennaio 2025 parte ricorrente ha rappresentato di essere stata ammessa a sostenere con riserva l'esame in data... in seguito all'accoglimento della misura cautelare monocratica e di averlo superato.



1.6 All'esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2025 l'istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 17 gennaio 2025, n. 322, confermata anche in sede di appello con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, del 28 febbraio 2025, n. 788.

1.7 Da ultimo, con memoria del 24 maggio 2025, parte ricorrente ha rappresentato di avere, nelle more, proseguito la frequenza con completamento dei trentasei mesi di corso il... e di aver sostenuto e superato l'esame finale nella sessione straordinaria del... Ha specificato parte ricorrente di avere ormai interesse al ricorso nei soli limiti della questione posta con riferimento alla retrodatazione del diploma finale, insistendo a tal fine per un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999 che possa elidere la discriminazione che diversamente verrebbe a determinarsi a danno delle donne le quali in ragione della propria gravidanza si trovano a dover sospendere la frequenza dei corsi in questione e a sostenere l'esame finale solo una volta recuperato il periodo di sospensione.

1.8 Alla pubblica udienza del 24 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. — La rilevanza della questione.

2.1 Occorre premettere che l'interesse al ricorso è ormai limitato, come dichiarato dalla difesa della ricorrente nella memoria del 24 maggio 2025, esclusivamente alla questione controversa attinente alla legittimità della decorrenza degli effetti giuridici del superamento dell'esame finale del corso triennale di formazione specifica in medicina generale... sostenuto dalla stessa nella sessione straordinaria del...

2.2 L'Amministrazione nel disporre la necessità del recupero della frequenza del periodo di formazione sospeso e negare la retroattività degli effetti del diploma ha fatto applicazione del disposto di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che così recita: «Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.»

È opinione del Tribunale amministrativo regionale che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, della richiamata disposizione di cui all'art. 24 comma 5 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, nella parte in cui nel disporre che l'assenza per gravidanza superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi sospende il periodo di formazione e che l'intera durata della formazione fissata - in combinato disposto con il primo comma, nella durata di tre anni non è ridotta, non prevede tuttavia la retroattività degli effetti giuridici del diploma di formazione in medicina generale alla data della naturale scadenza originaria del triennio formativo (ossia alla data della sessione ordinaria d'esame).

In tal modo alla sospensione del periodo di formazione in ragione della gravidanza consegue necessariamente la posticipazione del conseguimento del titolo e della produzione degli effetti ad esso riconducibili.

2.3 La rilevanza della questione discende dal fatto che l'assenza della previsione della retroattività degli effetti dell'esame finale alla naturale scadenza del corso triennale (nel caso di specie: sessione ordinaria di...), anziché alla data di superamento effettivo dell'esame (nel caso di specie: sessione straordinaria di...), comporta l'applicazione alla ricorrente di una disciplina del rapporto di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale (di cui all'Accordo Collettivo Nazionale del 4 aprile 2024), che - a prescindere da valutazioni sulla maggiore o minore gravosità - comunque si caratterizza per essere diversa da quella applicata ai colleghi di corso della ricorrente che, non avendo dovuto interrompere la frequenza per via di una gravidanza, hanno potuto conseguire il relativo diploma entro...

Inoltre nel caso di specie, avendo potuto la ricorrente avere accesso al conferimento dell'incarico temporaneo di medico di medicina generale (determinazione dirigenziale della ASL Roma 1 n... del...) per l'assistenza primaria, in applicazione dell'art. 33, comma 4 dell'Accordo collettivo nazionale (ACN) 28 aprile 2022 che rinvia dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'art. 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, la posticipazione del conseguimento del titolo di formazione, senza la previsione della retroattività degli effetti dello stesso, determina altresì la posticipazione a... della trasformazione dell'incarico a tempo indeterminato.

2.4 La norma in questione, per la sua chiarezza testuale, non si presta a interpretazioni adeguatrici, comportando il rigetto del ricorso, con conseguente diniego della retroattività degli effetti del titolo conseguito dalla ricorrente solo in data...

La praticabilità di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione di cui al comma 5, dell'art. 24, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 36, pure invocata dalla ricorrente, osta con il dato letterale della disposizione che non prevede la retroattività degli effetti del diploma conseguito dopo il periodo di recupero una volta completata



la frequenza di trentasei mesi di corso e ottenuto il giudizio finale formulato dalla Commissione al termine del triennio (art. 29 del decreto legislativo n. 368 del 1999). La retrodatazione, essendo difatti un istituto «eccezionale», richiede per la sua applicazione una espressa previsione legislativa (cfr: Corte costituzionale, sentenza n. 211 del 2023 che richiama: Consiglio di Stato, Sez. II, sentenze 29 agosto 2022, n. 7498, e 22 luglio 2022, n. 6463; sez. IV, 27 novembre 2020, n. 7504; TAR Lazio, sez. I-quater, 29 maggio 2023, n. 9056, e 7 maggio 2019, n. 5723), non potendosi come fa parte ricorrente - desumersi dal mero richiamo contenuto nella disposizione in questione al rispetto delle disciplina normativa a tutela della maternità («Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204...»).

Una diversa lettura forzerebbe inammissibilmente il dato normativo, poiché questo costituisce il limite cui deve arrestarsi anche l'interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo essere sollevato l'incidente di costituzionalità ogni qual volta l'opzione ermeneutica supposta conforme alla Costituzione sia incongrua rispetto al tenore letterale della norma stessa (Cass., SS.UU., 1° giugno 2021, n. 15177, e 22 marzo 2019, n. 8230, con richiamo a Corte Costituzionale, sentenze n. 78 del 2012, n. 49 del 2015, n. 36 del 2016 e n. 82 del 2017).

3. — La non manifesta infondatezza della questione.

3.1 La formazione specifica in medicina generale è stata disciplinata dalla direttiva comunitaria 86/457/CEE, successivamente trasfusa nella direttiva 93/16/CEE, come modificata dalle successive direttive 2001/19/CE, 2005/36/CE e 2013/55/UE, onde garantire la libera circolazione dei professionisti dell'area sanitaria all'interno dell'Unione europea, fondata sul reciproco riconoscimento dei titoli di formazione.

La normativa comunitaria è stata recepita e attuata nell'ordinamento nazionale rispettivamente dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, (che ha recepito la direttiva 86/457/CEE) e dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, (che ha recepito la direttiva 93/16/CEE), come successivamente modificato e integrato.

A norma dell'art. 24 del decreto legislativo n. 368 del 1999 il diploma di formazione specifica in medicina generale si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni, riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale (comma 1). Il corso comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche e si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della salute (comma 2).

L'articolazione del corso di formazione per un totale di almeno 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica, nonché gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento-apprendimento e i programmi delle attività teoriche e pratiche sono demandati ex art. 26 del decreto legislativo n. 368 del 1999 a un decreto del Ministro della salute.

Con il decreto ministeriale 7 marzo 2006, recante «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale», sono stati dettati i criteri unitari per l'organizzazione e l'attivazione da parte delle regioni e dalle Province autonome dei predetti corsi.

3.2 La necessità di unitarietà e omogeneità della disciplina dei corsi in questione porta a ritenere, in via incidentale in questa sede, l'infondatezza della eccezione sollevata in via preliminare dal Ministero della salute circa il proprio difetto di legittimazione passiva, sussistendo l'interesse, anche solo quale controinteressato, a difendere la legittimità di un provvedimento che, per quanto adottato dalla Regione, costituisce tuttavia attuazione della richiamata presupposta disciplina avente carattere nazionale.

3.3 Ai fini che qui rilevano, l'art. 24 del decreto legislativo n. 368 del 1999 dispone che il diploma di formazione specifica in medicina generale «si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni...», comportando «un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome e degli enti competenti...».

Il richiamato comma 5 del medesimo art. 24 stabilisce che «Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.»

3.4 Rileva il Collegio come il rinvio alla normativa a tutela della gravidanza debba intendersi nel senso che sono garantiti ai corsisti i diritti di cui alla disciplina in materia, tra cui l'astensione obbligatoria dal lavoro per le condizioni della gravidanza, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della



legge 8 marzo 2000, n. 53), trattandosi peraltro di corso di formazione che prevede un'attività pratica da svolgersi in ambiente ospedaliero e che dunque richiede l'applicazione di tutte le cautele previste per le lavoratrici connesse alla gravidanza.

Pertanto il richiamo a impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza contenuto nella disposizione censurata deve intendersi riferito agli istituti disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2001, che pone il divieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto - ovvero, ove il parto avvenga oltre tale data, anche per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto - nonché durante i tre mesi dopo il parto (art. 16, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*). È inoltre prevista l'interdizione anticipata dal lavoro, di cui all'art. 17, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 151 del 2001, che prevede per le lavoratrici in stato di gravidanza un ulteriore periodo di astensione dal lavoro, che si va ad aggiungere a quello di congedo obbligatorio per maternità, in caso di gravi o particolari motivi, valutati dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale.

Il decreto legislativo n. 151 del 2001 contempla poi ulteriori istituti a tutela della maternità e della paternità, tra cui un periodo di astensione facoltativa.

Nel caso di specie occorre rilevare che, anche solo limitando la rilevanza della questione al periodo di «congedo di maternità» pari a cinque mesi, si sarebbe determinato lo slittamento del completamento del corso nel 2025 anziché ad ottobre 2024.

3.5 La disposizione di cui al comma 5 dell'art. 24 del decreto legislativo n. 368 del 1999, dunque, al fine di garantire il diritto della donna in maternità di concludere il percorso di formazione e conseguire il diploma di medico di medicina generale, riconosce la possibilità di recuperare il periodo di formazione sospeso e di poter sostenere l'esame finale in sessioni straordinarie. La norma appare volta a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della maternità e al contempo ad evitare che il godimento di tali diritti si rifletta in danno delle donne consiste che si trovino in ragione della gravidanza nella condizione di dover interrompere la frequenza del corso di formazione.

Tuttavia un meccanismo di recupero di tal genere (vincolato alla necessaria durata della frequenza protratta per un periodo di trentasei mesi senza possibilità di altre forme di integrazione dell'attività sospesa) che non preveda al contempo la retrodatazione del diploma di formazione alla data della naturale scadenza del corso, finisce per un verso con il lasciare irrisolto un elemento di differenziazione rispetto ai colleghi uomini per i quali non si pone l'obbligo di astensione nei periodi di congedo per maternità (art. 16, decreto legislativo n. 151 del 2001) e per altro verso per prevedere comunque un trattamento meno favorevole e discriminatorio in ragione della maternità.

3.6 Sorge pertanto il dubbio del contrasto dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999 con i principi costituzionali volti a evitare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso e a garantire la parità di trattamento tra uomo e donna, nonché con i principi a tutela della maternità e della famiglia più volte affermati con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori, ma che appaiono estensibili anche ad altri settori in cui si esplica lo sviluppo della persona umana come l'attività formativa propedeutica allo svolgimento di un'attività lavorativa, come nel caso di specie.

A questo riguardo, va sottolineato che alla progressiva affermazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra uomo e donna, anche in ambito lavorativo, si è accompagnato il divieto di «qualsiasi trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità» (art. 2, paragrafo 2, lettera *c*), della direttiva n. 2006/54/CE) e di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso per quanto attiene, non solo all'accesso al lavoro, ma anche alla formazione professionale (art. 14, lettere *a*) e *b*), della direttiva citata). I principi posti da questa direttiva sono stati recepiti nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, (Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego), che ha ricompreso nell'ambito applicativo del divieto di discriminazioni dirette e indirette, di cui all'art. 25 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), «ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti».

3.7 La norma in esame appare in contrasto con i parametri costituzionali di cui all'art. 3 della Costituzione, che assicura la parità tra uomini e donne, all'art. 31 della Costituzione, che qualifica compito della Repubblica l'agevolazione della formazione della famiglia e la protezione della maternità, all'art. 32 della Costituzione che tutela la salute e all'art. 37 della Costituzione che impone la fissazione di condizioni di lavoro per la donna compatibili con l'adempimento della sua funzione familiare.

3.8 Sul piano dell'eguaglianza tra cittadini (art. 3 della Costituzione) la disposizione di legge censurata consente un effetto distorsivo e penalizzante per la donna rispetto ai colleghi di sesso maschile poiché, a parità di inizio del corso di formazione, la sospensione della frequenza determinata da ragioni di maternità comporta la posticipazione del con-



seguimento del relativo titolo, esponendosi al dubbio di non garantire l'uguaglianza e la parità di trattamento tra uomo e donna anche con riferimento all'accesso al lavoro e di discriminare le donne a causa della maternità. Tanto appare ancor più evidente se si ha riguardo al periodo di «congedo di maternità» di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 151 del 2001 durante il quale vi è il divieto di adibire la donna al lavoro e che, in virtù del richiamo contenuto nella stessa norma ivi censurata, trova applicazione anche per il corso di formazione in questione.

Conseguendone una condizione di difformità di trattamento tra i corsisti uomini e le corsiste donne, laddove solo per queste ultime alla sospensione del corso per «congedo di maternità» consegua necessariamente la posticipazione dell'esame finale con successiva decorrenza degli effetti del titolo finale e decorrenza dell'accesso alla professione.

3.9 Con riferimento agli articoli 31, 32 e 37 della Costituzione la disciplina in questione, pur affermando il rispetto della normativa a tutela della gravidanza, tuttavia finisce con lo scoraggiare il godimento dei relativi diritti poiché la posticipazione dell'esame finale del corso determina altresì la posticipazione del conseguimento del relativo titolo con effetti sulla decorrenza della carriera professionale della donna e nel caso di specie con effetti anche in termini di diversa disciplina della professione cui il corso dà accesso.

Come ha avuto più volte modi di affermare la Corte costituzionale, a proposito della disciplina sulla tutela della maternità introdotta con la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, la gamma dei valori costituzionali perseguiti dal legislatore risulta ampliata.

«Con la nuova normativa si sviluppa ulteriormente la coscienza della funzione sociale della maternità, del valore dell'inserimento della donna nel lavoro, e quindi della necessità di interventi della società volti a tutelare la maternità stessa. Assieme alla tutela della salute e della condizione della madre, tuttavia, emerge con decisione proprio in quella legge (ma si pensi, nello stesso torno di tempo, anche alla prestazione assicurata dalla legge 6 dicembre 1971 n. 1044, sulla istituzione di asili nido con il concorso dello Stato) anche la considerazione degli interessi del bambino, che appare destinatario concorrente, quando non prevalente ed esclusivo, di significative previsioni nella legge stessa rinvenibili. Potrebbe anzi dirsi che, in sostanza, oggetto della protezione nella fase successiva al parto diviene, al di là dei casi di specifica ed esclusiva considerazione della salute della madre in connessione al parto stesso, il rapporto madre - bambino, visto sotto il profilo della attiva ed assidua partecipazione della prima allo sviluppo fisico e psichico del figlio.» (così Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 1987)

Se dunque con gli istituti di cui all'attuale decreto legislativo n. 151 del 2001 il legislatore mira a tutelare da un lato la sicurezza e la salute (art. 32 della Costituzione) delle lavoratrici nel periodo anteriore e successivo al parto, e per altri versi ad apprestare la migliore tutela all'interesse del minore (articoli 31 e 37 della Costituzione) che assume carattere assoluto o, comunque, preminente (cfr: Corte costituzionale, sentenza n. 285 del 2010), il loro mancato godimento - scoraggiato dagli effetti negativi che, come nel caso di specie, possono conseguire in termini di differimento della carriera professionale - finisce col negare l'effettività di tale tutela.

Vi è dunque un sostanziale rischio di menomazione non solo della tutela della salute della donna in gravidanza, ma degli stessi diritti del minore a godere di una speciale protezione e a vedersi garantita la relazione fisiologica e affettiva con la madre necessaria per un sano sviluppo della propria persona.

3.10 La Corte costituzionale, sia pure con riferimento a una questione parzialmente differente riguardante le vincitrici del concorso a vice Ispettore assenti al corso di formazione a causa della maternità, con la sentenza n. 211 del 2023 ha ritenuto difatti che «L'art. 3 della Costituzione è violato poiché la piena realizzazione del diritto fondamentale alla parità di trattamento tra uomini e donne non risulta adeguatamente garantita dal solo riconoscimento del diritto a partecipare a un corso di formazione organizzato in una data successiva e incerta, non essendo l'amministrazione vincolata ad attivare tale corso secondo scadenze prestabilite. Il ritardo nell'immissione in ruolo si riflette nella discriminazione delle vincitrici assenti dal corso in considerazione della maternità rispetto agli altri vincitori del medesimo concorso. Né può considerarsi rispettato dalle disposizioni censurate il principio di ragionevolezza, non essendo giustificabile il pregiudizio derivante dalla negazione del diritto di essere tempestivamente immesse in ruolo, al pari degli altri vincitori del medesimo concorso.

Al contempo, questa disciplina viola i principi di cui agli articoli 31 e 37 della Costituzione, che tutelano la maternità e, con essa, l'interesse primario dei minori. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo riconosciuto che «gli istituti nati a salvaguardia della maternità non hanno più, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati anche alla garanzia del preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità» (sentenza n. 257 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993).



Parimenti con la sentenza n. 200 del 2020 la Corte aveva avuto modo di affermare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 che comprometteva di fatto l'assunzione dei candidati che si trovavano nel periodo corrispondente all'interdizione anticipata dal lavoro e all'astensione obbligatoria per maternità per «insanabile contrasto con i principi costituzionali che tutelano l'interesse primario dei minori. I principi già espressi da questa Corte, relativamente al divieto di discriminazioni connesse allo stato di gravidanza e alla maternità, nonché alla cura del bambino, intesa come valorizzazione di un peculiare legame affettivo e relazionale (sentenza n. 158 del 2018, che richiama le sentenze n. 61 del 1991 e n. 423 del 1995).»

4. — Conclusioni.

4.1 Il presente giudizio va quindi sospeso, con trasmissione, ai sensi dell'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli atti alla Corte costituzionale, affinché decida della questione di legittimità costituzionale che, con la presente ordinanza, incidentalmente si pone.

Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione e di comunicazione della presente ordinanza, nei modi e nei termini indicati nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999 per contrasto con gli articoli 3, 31, 32 e 37 della Costituzione.

Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimità costituzionale.

Dispone altresì l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art. 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente;

Francesca Ferrazzoli, Primo referendario;

Silvia Piemonte, Primo referendario, estensore.

Il Presidente: QUILIGOTTI

L'estensore: PIEMONTE

25C00257

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUR-044) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 3,00

